

## TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DELL'AVV. ZACCHERONI, DECANO D'ETÀ.

**SOMMARIO.** *Ozioni — Convalidamento di elezioni — Annullamento di quelle del 2° collegio di Palermo e di Monreale per cause d'irregolarità — Relazione sull'elezione di Boiano, e istanza di annullamento del deputato Ricciardi per abusi e raggiri — I deputati Carboni, Camerini, relatore, Minghetti e Pissavini ne sostengono la validazione — Il ministro per l'interno, ed il deputato Mazzarella ribattono le affermazioni e gli apprezzamenti del deputato Ricciardi — L'elezione è convalidata — Relazione su quella dell'8° collegio di Napoli, fatta dal deputato Brunetti, e deliberazione d'inchiesta giudiziaria — Annullamento dell'elezione di Gesso Palena — Relazione su quella di Angri. — Il deputato Capone si oppone all'annullamento proposto, il quale è sostenuto dal relatore Avitabile — Osservazioni e spiegazioni del ministro per l'interno, e dei deputati Fossa, De Blasiis, Mellana e Salaris — L'elezione è annullata — Proposta del deputato Pissavini intorno alla nomina del Seggio presidenziale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**FARINI**, segretario minore, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

### OZIONI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bertolami, eletto dai collegi di Francavilla e di Patti, opta per Patti.

Il deputato Vegezzi, eletto dal 4° collegio di Torino e da quello di Borgomanero, opta per Borgomanero.

Il deputato Nicotera, eletto dai collegi di Nicastro e di Salerno, opta per Salerno.

Il deputato De Luca, eletto dal 4° collegio di Napoli (Montecalvario), dal collegio di Chiaravalle, e da quello di Serrastretta, opta per Serrastretta.

### SEGUITO DELLA VERIFICA DI POTERI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della verifica dei poteri.

Siamo rimasti al VI ufficio.

**CASTELLI LUIGI**, relatore. Per mandato del VI ufficio ho l'onore di proporre la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Mondovì in persona dell'avvocato cavaliere Giorgio Borsarelli.

Il collegio di Mondovì annovera 1813 elettori, dei quali al primo squittinio si presentarono 1038 ed al secondo 1089. Nella prima votazione i suffragi si divisero nel modo seguente :

Al signor avvocato cavaliere Borsarelli 545 ; a Ranco ingegnere Luigi 222 ; a Vallauri cavaliere professore Tommaso 196 ; voti dispersi 29 , nulli 46.

Nessuno avendo conseguito il numero dei voti voluto dalla legge, fu quindi proclamato il ballottaggio fra il cavaliere Borsarelli ed il commendatore Ranco.

In questo scrutinio il cavaliere Borsarelli riportò 685 voti ; il commendatore Ranco ne ottenne 387 ; un voto fu dichiarato dubbio, 16 nulli. Per conseguenza l'ufficio proclamò deputato l'avvocato Giorgio Borsarelli.

Dall'esame dei verbali emergono i seguenti fatti :

Nella sezione di Frabosa nel primo scrutinio all'atto della verifica dei votanti risulta che gli elettori chiamati a votare e che deposero la scheda erano 83. Nella numerazione delle schede se ne trovarono invece 84.

Allora l'ufficio si appigliò al partito di estrarre a sorte una delle schede, la quale venne messa in disparte, e non fu attribuita a nessuno. Si rilevò che questa portava il nome dell'avvocato Borsarelli.

Un altro appunto e più grave sarebbe questo :

Con pubblicazione del presidente del tribunale del circondario di Mondovì fu notificato che il giorno 22 ottobre si sarebbe proceduto alla votazione, e che il collegio era diviso in sette sezioni, una delle quali era costituita dal mandamento di Vico Forte ed era convocata nel comune di Vico Forte.

Alla mattina del giorno 22 quando si stava per costituire od era già costituito (non risulta abbastanza chiaramente) l'ufficio provvisorio, per disposizione del

presidente che era il sindaco del luogo, visto che la sezione di Vico Forte noverava 409 elettori, e che per conseguenza a termini di legge non avrebbero potuto tutti votare in una sola sezione, si determinò che venisse ripartita in due porzioni, l'una comprendente il comune di Vico Forte e quello di Nicella, l'altra composta di altri comuni.

La prima racchiudeva 208 elettori, l'altra 201.

La convocazione della prima si tenne ancora nel luogo che era stato fissato dall'avviso diramato pochi giorni prima dal sindaco, cioè nella chiesa di san Teobaldo; per la riunione della seconda si destinò la sala comunale dello stesso luogo di Vico Forte.

Intervennero nella frazione prima della sezione di Vico Forte sopra 208 elettori, 118 votanti, e 78 nella frazione seconda sopra 201 iscritti.

Al ballottaggio invece presero parte nella prima frazione di Vico Forte 125, e nella seconda 101 votanti.

Quando si raccolsero i voti del primo scrutinio nella sezione principale di Mondovì, nessuna censura venne fatta per questa scissione operata nella sezione di Vico Forte, ma dopo la votazione di ballottaggio, quando i presidenti si riunirono nella sezione principale di Mondovì, il presidente dell'ufficio principale credette d'interpellare i due presidenti delle frazioni di Vico Forte perchè quella sezione, la quale a termini dell'avviso del presidente del tribunale doveva essere unica, fosse stata partita in due, e risulta dai verbali che i presidenti risposero essersi ciò fatto all'atto della costituzione dell'ufficio provvisorio per ordine del presidente dell'ufficio stesso, e di ciò essersi nella mattina stessa data notizia al pubblico mediante affissione, dice il verbale, all'albero pretorio (*Ilarità*) del comune di Vico Forte.

Questi fatti diedero motivo ad una protesta sottoscritta da 54 elettori del collegio, e pare anche, del luogo di Mondovì, le cui firme sono autenticate da notaio. In questo documento, oltre le due censure di cui qui diedi contezza, si movevano altri appunti sulla validità di questa elezione.

In quanto all'essersi in una delle sezioni ritrovata una scheda di più del numero dei votanti, si osserva dai reclamanti che ciò provenne perchè fu incaricato un solo degli scrutatori di tenere il riscontro dei votanti, onde è assai probabile che alcuno di questi sia sfuggito, e che perciò abbiano votato 84, e 83 soltanto siano stati notati dallo scrutatore.

Parve all'ufficio, a voti unanimi, che non si dovesse tener conto di questa irregolarità, tanto più che, come ho riferito, una scheda fu estratta a sorte, e che questa scheda portava pure il nome del Borsarelli che risultò eletto.

In quanto all'altro appunto, cioè della separazione fattasi in due frazioni della sezione di Vico Forte, i protestanti osservano che questo non era nella facoltà del presidente dell'ufficio provvisorio; che siffatto prov-

vedimento non può aver luogo a termini di legge se non per decreto del prefetto, e che per conseguenza deve ritenersi nulla quella separazione, e nulla la votazione avvenuta in quella sezione.

Si afferma di più che in conseguenza di questa disposizione presa la stessa mattina del giorno in cui si doveva procedere alla votazione, ne avvenne che, dovendosi provvedere per preparare il locale per l'affissione delle liste e per tutte le altre occorrenze necessarie, la votazione della sezione seconda improvvisata non ebbe principio che alle ore 11, e che i voti furono raccolti in una custodia di cappello, o di un manicotto, perchè non era in pronto un'urna apposita; che ciò fece sì che alcuni degli elettori si saranno naturalmente allontanati per non perdere tanto tempo ad aspettare; che avrà avuto luogo anche qualche confusione, per cui quelli che credevano di dover votare in una sezione, cioè alla chiesa di san Teobaldo, saranno stati invece rimandati alla sala comunale o viceversa, e così facilmente avvenne che siano mancati alcuni voti; e siccome tra l'ingegnere Ranco, che ebbe 222 voti, e venne in ballottaggio coll'avvocato Borsarelli, e il professore Vallauri che ne ottenne 196 non c'è che una differenza di 26 voti, è assai probabile che questo divario non vi sarebbe stato se non si fosse avverata quella confusione, e se tutti gli elettori della sezione di Vico Forte avessero votato in una sezione sola come dovevano.

L'ufficio vostro ha osservato che per questa irregolarità non fu elevata veruna protesta dagli elettori di Vico Forte, e nemmeno dagli altri in occasione della prima votazione; che solo emerse tal censura per parte degli elettori della frazione di Mondovì, dopochè fu pubblicato il risultato definitivo del ballottaggio.

Considerò inoltre che, quand'anche si volesse ritenere irregolare l'operato del presidente dell'ufficio provvisorio di Vico Forte, quand'anche si volessero escludere intieramente i voti della sezione di Vico Forte, sia delle due frazioni, sia soltanto della prima, sia soltanto della seconda, il risultato della votazione tanto nel primo, quanto nel secondo scrutinio, non sarebbe alterato.

Nel primo scrutinio sarebbe pur sempre rimasto in ballottaggio l'avvocato Borsarelli coll'ingegnere Ranco, e nella seconda votazione avrebbe avuto egualmente un'insigne maggioranza l'avvocato Borsarelli, perchè, anche non tenuto conto di tutti i voti della sezione di Vico Forte, egli avrebbe riportato 500 suffragi a fronte di 349 toccati all'ingegnere Ranco.

In questa protesta s'accenna anche ad un altro motivo di nullità. Si dice, cioè, che la nullità dell'elezione dell'avvocato Borsarelli potrebbe ancora desumersi da che essa fu l'effetto della coazione morale e del raggiro; che chi conosce lo spirito pubblico del Piemonte e la condotta politica del Borsarelli, non può dubitare che la sua elezione ha prodotto alta meraviglia in Italia.

L'ufficio esaminando le allegazioni vaghe e generiche a cui s'appoggia questa querela, a voti unanimi ha ritenuto che non meritassero d'essere prese in considerazione e d'essere recate innanzi alla Camera: però io son pronto a riferirle quando alcuno ne facesse domanda.

Un'altra obbiezione sulla quale l'ufficio si è maggiormente intrattenuto è questa. Si dice che l'avvocato Borsarelli è, come infatti risulta essere, subeconomo dei benefizi vacanti del circondario di Mondovì.

A questo proposito, il giorno dell'elezione, uno degli scrutatori, non ricordo più di qual sezione, aveva fatto questa avvertenza, e si è inserito nel verbale che per la sua qualità di subeconomo l'avvocato Borsarelli si dovesse considerare come impiegato dello Stato, e che percepisce uno stipendio. In quell'annotazione al verbale si dice che esso ammonta a 500 lire, e si cita in proposito un decreto regio del 13 luglio 1860, e un altro 16 giugno 1861.

Questa circostanza è ripetuta nella protesta colla citazione degli stessi decreti. Il decreto del 16 luglio 1860 è quello nel quale si dichiara di estendere l'esercizio della regia prerogativa sui benefizi vacanti che già si esercitava nelle antiche provincie e nella Lombardia anche agli altri paesi aggregati allo Stato, e si dà norma per l'esercizio di questa prerogativa.

In questo decreto si dice soltanto che saranno nominati degli economi generali per decreto regio, dei subeconomi sopra proposta degli economi generali con approvazione del ministro di grazia e giustizia.

In quanto all'assegnamento nulla si dice. Ma contemporaneamente col decreto fu pubblicato un regolamento, il quale all'articolo 19 parlando degli economi generali, così si esprime: « Gli economi generali e gli impiegati dei detti uffici, cioè dipendenti dall'economato, non si considerano come impiegati dello Stato. I loro stipendi ed assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico dei fondi di ciascun economato generale, e saranno determinati dal ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici in relazione al bilancio di ciascuna provincia economale. »

Poi l'articolo 22 parlando dei subeconomi stabilisce: « Sono nominati sulla proposta degli economi generali dal ministro di grazia e giustizia fra i sacerdoti e i laici più noti per probità, dottrina e perizia d'affari. » E l'articolo 23 è del seguente tenore: « Nelle antiche provincie continentali del regno sono però osservate le norme e pratiche vigenti che determinano gli uffici, le attribuzioni, gli emolumenti, e le sedi dei subeconomi, e degli impiegati da loro dipendenti. »

Unita all'incartamento havvi poi una dichiarazione del Ministero di grazia e giustizia in data 22 novembre del seguente tenore: « Il cavaliere Giorgio Borsarelli non percepisce verun stipendio sul bilancio passivo dello Stato come subeconomo dei benefizi vacanti della città e distretto di Mondovì. »

In presenza di questo risultamento e di questa dichiarazione, la maggioranza dell'ufficio ritenne che non fosse applicabile al cavaliere avvocato Borsarelli, per questa carica ch'egli copre di subeconomo, la disposizione dell'articolo 97 della legge elettorale, in guisa che esso non dovrebbe ritenersi come impiegato dello Stato e non percepirebbe stipendio sul bilancio.

La minoranza però ritenne che nonostante la dichiarazione del ministro di grazia e giustizia, debbe riputarsi ineleggibile il cavaliere Borsarelli per questa sua qualità, inquantochè, dato anche che egli non riceva stipendio di fatto, però sarebbe in una posizione che lo rende dipendente dal Governo, che gli procaccia emolumenti, e per conseguenza se non per lo spirito della legge, secondo anche le più recenti interpretazioni che le avrebbe dato la Camera, dovrebbe essere ineleggibile. Io però, attenendomi al voto della maggioranza, propongo alla Camera che debba ritenere insussistente anche quest'ultima eccezione mossa contro la elezione del cavaliere Borsarelli, e che questa sia dalla Camera convalidata.

(È approvata.)

#### ANNULLAMENTO DELLA ELEZIONE DEL 2° COLLEGIO DI PALERMO.

**DE LUCA, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sopra l'elezione del secondo collegio di Palermo, detto di Palazzo Reale.

Questo collegio consta di cinque sezioni; il totale degli elettori iscritti è di 1090; i votanti al primo scrutinio furono 609, al secondo 557.

Al primo scrutinio ottennero: Perez Francesco Paolo voti 106; Paternostro Paolo 163; Mortillaro marchese Vincenzo 104; Cordova Filippo 79; Perrone Paladini Francesco 53; La Porta Luigi 42; dispersi 43, nulli 17.

Da questi numeri si rileva che non avendo alcuno raggiunto le due maggioranze si dovette ordinare il ballottaggio, e questo fu proclamato tra il signor Perez Francesco Paolo e Paternostro Paolo.

Prima di parlare del risultamento di questo ballottaggio è d'uopo avvertire alcuna cosa intorno alla votazione.

Nella sezione principale di Palazzo Reale in Palermo i voti furono 224 divisi nel seguente modo:

Cordova Filippo 39; Perrone Paladini 25; Francesco Paolo Perez 52; Luigi La Porta 26; marchese Vincenzo Mortillaro 43; Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena 6; marchese Mortillaro di Villarena 5; marchese Mortillaro 11; Vincenzo Mortillaro 1; Francesco Paolo Mortillaro marchese di Villarena 1; Paolo Paternostro 6; barone Vincenzo Mortillaro 6.

Nell'attribuire questi voti, in seno all'ufficio sorsero delle differenze. La maggioranza di esso ritenne che il

marchese Vincenzo Mortillaro di Villarena, il marchese Mortillaro Villarena, il marchese Mortillaro, il Vincenzo Mortillaro, il Francesco Paolo Mortillaro, il marchese di Villarena, il barone Vincenzo Mortillaro sono individualità distinte che non hanno niente di comune col marchese Vincenzo Mortillaro. Ritenuto questo ne venne che moltissimi di questi voti non furono dati al marchese Vincenzo Mortillaro. Ora, siccome il Mortillaro marchese Vincenzo ebbe 104 voti, ed il Perez Francesco Paolo ne ebbe 106, vale a dire solo due voti di più, ne viene che qualunque attribuzione di questi voti fatta a questi non porta una variazione in coloro che doveano andare in ballottaggio.

Veramente quando si leggono nel verbale queste distinzioni, si vede questa differenza, risulta come la maggioranza dell'ufficio non fece il suo dovere.

Quindi è che l'ufficio prese indagini se in Palermo vi sia un marchese Vincenzo Mortillaro, e se questo Vincenzo Mortillaro sia marchese di Villarena, se vi sia differenza tra il marchese Mortillaro ed il marchese Vincenzo Mortillaro, se vi sia differenza tra il Vincenzo Mortillaro marchese ed il Vincenzo Mortillaro senza titoli, ed è venuto a sapere quello che vado ad esporre alla Camera.

Il marchese di Villarena era un Mortillaro, ma, morto senza discendenti, la sua eredità fu lasciata al nipote Vincenzo Mortillaro. Costui prese il titolo di Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena; ma siccome per occasione di feudo e per le agnazioni di famiglia non potea esser trasmesso a lui questo titolo, vi fu ricorso presso la Commissione de' titoli e nobiltà: ne venne un rescritto del principe che diede il titolo di marchese di Villarena al Nicolò Lavia, e fu allora che autorizzò il Vincenzo Mortillaro a chiamarsi marchese ma senza indicazione di feudo. Dunque prima del 1852, forse fino a quell'epoca, il Vincenzo Mortillaro si chiamava marchese di Villarena, poscia per forza del rescritto ne venne che il marchese di Villarena fosse il Nicolò Lavia. Ma ciò non pertanto quel titolo era invalso nella bocca di tutti, e tutti chiamavano il Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena. Quindi è che il marchese di Villarena col nome di Mortillaro non può essere confuso col marchese di Villarena che è Nicolò Lavia; ma il marchese di Villarena Vincenzo Mortillaro è lo stesso che il Vincenzo Mortillaro.

Quindi fu chiaro all'ufficio, come pure è chiaro da questa esposizione di fatti che, quando si è nominato il marchese di Villarena Vincenzo Mortillaro, non può essere altri che il Vincenzo Mortillaro marchese e non il marchese di Villarena, perchè il marchese di Villarena essendo il Lavia, non può essere il Mortillaro Vincenzo.

Premesse queste cose, l'ufficio ha creduto che realmente questi voti sarebbero stati attribuiti al Vincenzo Mortillaro candidato per la deputazione: ed allora sarebbe avvenuto che la differenza di due voti

tra il Vincenzo Mortillaro ed il signor Perez sarebbe al certo superata, ed avrebbe il Vincenzo Mortillaro ottenuto maggior numero di voti di quelli che ottenne il signor Perez, e nel ballottaggio avrebbe dovuto entrare il signor Mortillaro col signor Pater-nostro.

Per queste considerazioni, senza entrare a vedere i risultamenti del ballottaggio, poichè questo ballottaggio fu bandito fra diverse persone che non dovevano entrare in ballottaggio, ne venne che l'ufficio all'unanimità di voti si è pronunziato per l'annullamento di quest'elezione.

Ma vi ha di più, o signori: il candidato che venne in ballottaggio, il signor Perez, e che fu proclamato deputato, secondo l'idea dell'ufficio sarebbe inleggibile, perchè è consigliere della Corte dei conti, intendendo dire consigliere dell'abolita Corte dei conti, in oggi incaricato allo stralcio della medesima in Palermo. È a ricordarsi però che una memoria a stampa fu distribuita ai deputati colla quale si sosteneva che il signor Perez, comunque consigliere della Corte dei conti, ma di quella disciolta Corte dei conti di Palermo, sarebbe eleggibile perchè sarebbe assimilato ad un consigliere della Corte d'appello, perocchè in allora fra le attribuzioni della Corte dei conti eravi pure il giudizio in seconda sede per il contenzioso amministrativo. Il signor Perez è venuto a sostenere che egli sarebbe eleggibile com'è eleggibile un consigliere della Corte d'appello.

L'ufficio ha dovuto esaminare questa questione, ed ha ritenuto che secondo le leggi delle Due Sicilie la Corte dei conti che esisteva in Napoli, e quella che esisteva in Palermo, aveva doppia attribuzione, aveva la Camera del contenzioso, aveva la Camera contabile. La parte del contenzioso oramai non l'ha più ritenuta, e lo stralcio a cui è stato addetto il signor Perez non ha altro che attribuzioni contabili; essendo quindi egli un impiegato dello Stato, stipendiato dallo Stato, non compreso nelle eccezioni, la missione della Corte dei conti essendo abolita, e lo stralcio che rimane occupandosi solo di contabilità, l'ufficio ha ritenuto che il signor Perez sarebbe inleggibile.

In conseguenza per un caso e per l'altro, per ragione della votazione e per ragione d'ineleggibilità, l'ufficio, per mezzo mio, vi propone l'annullamento di questa elezione.

(È annullata.)

**CASTAGNOLA, relatore.** A nome dell'ufficio VII ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Treviglio in persona del signor Giuseppe Piola.

Tre sono le sezioni che compongono cotesto collegio: 923 sono gli elettori iscritti, 572 presero parte alla votazione.

I voti andarono divisi nel modo seguente:

Giuseppe Piola ne ebbe 375; l'avvocato Brasca Ales-



sandro 161; vi furono 26 voti dispersi e 10 dichiarati nulli.

Il signor Giuseppe Piola, avendo ottenuto la maggioranza dei votanti ed un numero di suffragi superiore al terzo degli iscritti, venne proclamato a deputato di quel collegio.

Le operazioni sono regolarissime, non vi sono reclami nè proteste, quindi a nome dell'ufficio VII ho l'onore di proporvi la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

Sempre a nome dell'ufficio VII ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Palmi nella persona del signor Amaduri Vincenzo.

In questo collegio si contano cinque sezioni: sono iscritti 895 elettori; votarono al primo squittinio 570, ed i suffragi vennero divisi nel seguente modo:

Amaduri Vincenzo ebbe voti 125; Cosentino Vincenzo 149; Zerbi Domenico 83; Spadoni Pasquale 73; Cuzzocrea Pasquale 64; Zerbi Candido 66; voti dispersi 8, nulli 2.

Nessuno dei candidati avendo avuto la maggioranza richiesta dalla legge per essere proclamato a deputato, si dovette procedere al ballottaggio fra li signori Vincenzo Amaduri e Vincenzo Cosentino.

Nel secondo squittinio su 546 votanti, il Vincenzo Amaduri ottenne 322 voti; il signor Vincenzo Cosentino 220; venne quindi il Vincenzo Amaduri proclamato deputato.

Devesi ritenere che il medesimo per lo innanzi era sotto-prefetto precisamente nel circondario di Palmi; che però con regio decreto 8 giugno 1865 egli venne collocato in aspettativa. Inoltre con altro regio decreto 19 ottobre 1865 vennero accolte le demissioni che egli aveva date da detta carica. Quindi è che al momento della prima votazione egli era perfettamente eleggibile non essendo più impiegato dello Stato.

Devesi anche avvertire che venne presentata una protesta contro quest'elezione, colla quale si accennerebbe a fatti di pressione e di corruzione, o per meglio dire, a tentativi di pressione e corruzione, perchè non si accenna nella stessa a consumata e vera pressione e corruzione.

L'ufficio ha però creduto che non fosse il caso di tener conto di detta protesta, non solamente perchè i fatti sono accennati in modo vago, e, come ho già detto, si tratta piuttosto di tentativi che di fatti consumati, ma principalmente per la ragione che le quattro firme apposte a questa protesta, ad una delle quali si vede solamente apposta la qualifica di elettore, non hanno nessun carattere di autenticità e di legalità.

Ora sembra che sia vigente giurisprudenza della Camera di non accogliere che quelle proteste le quali portino firme ritenute e giudicate vere, e sembra di poter procedere nel caso concreto analogamente a quanto dispone il regolamento della Camera all'articolo 70 relativamente alle petizioni, il quale respinge

le petizioni non autenticate, giacchè le proteste che si presentano direttamente alla Camera non sono poi altro che petizioni che si rivolgono alla medesima perchè si compiacca di annullare un'elezione, oppure di procedere ad un'inchiesta.

Ritenute dunque queste considerazioni l'ufficio VII ha creduto che, senza accogliere la detta protesta, sia il caso di convalidare la elezione della quale si tratta.

(È approvata.)

L'ufficio mi ha inoltre incaricato di far presente alla Camera che egli, colle relazioni di cui avete udito la lettura, ha esaurito il suo compito quanto a quelle elezioni che si potevano riferire. Cinquant'una elezioni furono al medesimo assegnate perchè volesse verificarle e proporvi le sue conclusioni. Egli ne ha riferite 46 e gliene rimarrebbero ancora 5, le quali sono quelle di Petralia Soprana, San Marco, Montalcino, Caulonia e Busto Arsizio.

Quanto a queste non si può precisare il giorno in cui saranno riferite pel motivo che o mancano i verbali od alcuni documenti che furono ravvisati indispensabili.

**LA PORTA, relatore.** A nome dell'VIII ufficio riferisco sulla elezione del 3° collegio di Torino, in cui fu proclamato deputato il marchese Lucerna di Rorà.

Gli elettori iscritti in questo collegio figurano 1526. Al primo scrutinio se ne presentarono 566, ed i voti si divisero in 438 al marchese di Rorà; 81 al signor Musolino Benedetto; dispersi 45, e nulli 2.

Proclamato il ballottaggio tra il marchese Lucerna di Rorà e l'onorevole Musolino Benedetto, la votazione diede i seguenti risultati: 459 voti al marchese di Rorà ed 80 all'onorevole Musolino. Quindi si proclamò deputato del 3° collegio di Torino il marchese Lucerna di Rorà.

Esaminati i verbali, essi danno luogo alla seguente osservazione:

Il numero degli elettori iscritti è portato dall'ufficio definitivo per 1460, intanto il totale degli elettori iscritti, come risulta dai verbali delle sezioni, è per 1526, in modo che si trova una contraddizione tra il numero degli iscritti, come risulta dal verbale della sezione principale e dai verbali delle sezioni, contraddizione che porta la differenza di 66 votanti.

L'ufficio VIII non comprendendo come potesse verificarsi questa contraddizione, incaricò la Presidenza di richiedere le liste originali degli elettori iscritti.

Arrivate le liste, esaminatele, offrono i seguenti risultati:

Gli elettori iscritti sono 1636; cancellati dietro legali osservazioni 163; quindi rimanevano elettori iscritti al momento della votazione 1473; si trova sempre una contraddizione nelle liste elettorali originali, tanto col verbale definitivo, quanto con quelle contenute nei verbali delle sezioni.

Però, siccome i voti ottenuti dal marchese Lucerna

di Rorà offrono una grande maggioranza in suo favore, l'ufficio VIII mi ha incaricato di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione, e nello stesso tempo mi incaricava di fare osservazione di questa contraddizione materiale, perchè mentre si proclama a deputato del 3° collegio di Torino il marchese Lucerna di Rorà non si abbiano a ripetere queste contraddizioni, questi equivoci rinvenuti nelle liste elettorali come sono descritte nei verbali elettorali.

Propongo quindi alla Camera la convalidazione dell'elezione del 3° collegio di Torino in persona del marchese Lucerna di Rorà.

(È approvata.)

**MOLFINO, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Corleto per mandato dell'ufficio VIII.

Gli elettori iscritti nel collegio di Corleto sono 695. Nella prima votazione il generale Garibaldi raccolse 156 voti; il signor Pasquale Ciccarelli 25; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno avendo riunito un numero di suffragi pari al terzo degl'iscritti, richiesto dalla legge, si procedette al ballottaggio.

In questa votazione i votanti furono 293. Il generale Garibaldi raccolse 282 voti; il signor Ciccarelli 8; furono dichiarati nulli 3 voti.

Le operazioni sono tutte regolari, e ritenuta, non la maggioranza sola, ma la quasi unanimità, il generale Garibaldi fu proclamato deputato.

L'ufficio VIII però ha rilevato che negli atti di quest'elezione manca il verbale di una sezione per l'adunanza 22 ottobre: ma a questo difetto per verificare il computo dei voti egli ha potuto con sicurezza supplire col verbale della sezione centrale, con quello della sezione stessa del giorno 29, ove è consegnato il numero dei voti della precedente adunanza.

Così pure ha constatato che il piccolo comune di Pietra Pertosa, faciente parte di una sezione, non abbia preso parte alla votazione. Di ciò si ignora il motivo, ma quand'anche quegli elettori, i quali si sono astenuti, fossero stati tutti contrari al generale Garibaldi, l'immensa maggioranza che egli ha non gli potrebbe, per il loro numero esiguo, venir di molto sminuita. Quindi ad unanimità di voti l'ufficio VIII vi propone la convalidazione di quest'elezione.

(È approvata.)

#### ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI MONREALE.

**MOLFINO, relatore.** Per incarico sempre dell'ufficio VIII riferisco sull'elezione del collegio di Monreale.

Questo collegio consta di 678 elettori, ed è diviso in 9 sezioni.

Al primo scrutinio i voti andarono ripartiti nel seguente modo:

Al signor Orlando consigliere di cassazione 230; al signor avvocato Randazzo 154; al maggiore Santa 119; al signor Mariano Indelicato 45, nulli 23.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto il numero dei voti prescritto dalla legge, l'ufficio centrale dichiarava doversi procedere al ballottaggio fra il signor consigliere Orlando e l'avvocato Randazzo.

Nel secondo scrutinio i voti così si divisero: l'avvocato Randazzo ne contò 301; il signor Orlando solamente 277.

Parve quindi all'ufficio, pel quale ho l'onore di riferire, che le sezioni riunite avrebbero dovuto proclamare per eletto il signor avvocato Randazzo, ma la cosa procedette in modo ben diverso.

La sezione centrale per il riassunto dei voti essendo venuta in cognizione che nella sezione di Torretta a vece di 32 elettori, come sono gli iscritti, avevano votato 37, il che è vero, cominciò collo stabilire che i cinque voti di più, che non si sa come dati, fossero nulli.

Trovando poi che nella stessa sezione avevano votato 19 analfabeti, essa senza curarsi punto se fossero o no iscritti sulla lista, dichiarò nulli 19 voti nella stessa sezione perchè dati dagli analfabeti, e fatta l'addizione dei 19 voti coi 5 in 24, si arbitrò a detrarre 18 nomine al signor Randazzo e 6 al signor Orlando.

Con questa operazione, che la Camera potrà apprezzare, non era però ancora raggiunta la maggioranza dal signor Orlando.

L'adunanza centrale, informata dal verbale della sezione di Giardinelli che colà non si sa se per colpa o per eccessivo scrupolo avesse proceduto alla nomina di un nuovo ufficio nel giorno 29, essa, non valendosi dell'ufficio creato il giorno 22, per questo fatto riputava nulli i ventinove voti dati in quella sezione e, notisi, tutti al signor Randazzo.

Ciò stabilito, si è proclamato eletto il signor Orlando con voti 271, mentre al signor Randazzo non n'erano più rimasti che 254.

L'ufficio centrale non fu unanime in questa operazione e ciò anzi diede luogo ad opposizione da parte di un componente l'adunanza.

Fatta così la storia, mi occorre di intrattenere la Camera sulle proteste che furono fatte contro questa elezione.

In primo luogo vi è stata una protesta contro le operazioni della sezione di Carini, firmata da otto elettori, i quali all'epoca dell'elezione constatarono, e si offrono pronti a deporre con giuramento, come in quella sezione non era libero il voto, stantechè al tavolo ove si doveva scrivere la scheda stava sempre un elettore che si nomina, il quale, o esso od altro da lui commesso, vigilava su quelli che scrivevano la scheda, e poteva saperne il contenuto. Questo fatto è denunziato negli atti della prima votazione del 22 ottobre,

e poi è ripetuto in una protesta formale che venne presentata alla Camera.

In questa stessa protesta molti sono gli appunti che si fanno sulla regolarità delle operazioni elettorali. Si sostiene che nella sezione di Giardinelli le operazioni elettorali, anzichè compiersi nella casa comunale si erano fatte in privato. Si protesta infine contro la determinazione fatta dall'ufficio centrale, il quale arbitrariamente annullando ed attribuendo dei voti proclama eletto il signor Orlando anzichè il signor Randazzo.

L'ufficio pel quale ho l'onore di riferire ha creduto di non poter andare nel concetto della proclamazione fatta dalla sezione centrale, sia perchè l'ufficio centrale non poteva sopprimere i 19 voti supponendoli dati dagli analfabeti, i quali d'altronde trovavansi iscritti nelle liste, ed annullare la votazione di Giardinelli, anzichè rimetterne il giudizio alla Camera; esso ha ritenuto che, se vi fu maggioranza di voti, la maggioranza non era pel signor Orlando, ma sibbene pel signor Randazzo, che quindi la proclamazione fatta dalla sezione centrale sarebbe ingiusta e dovrebbe ritenersi come non avvenuta.

Restava a vedere se le operazioni di questa elezione si potessero ritenere regolari. In questo punto l'ufficio ha riconosciuto prima di tutto che contro la protesta, la quale stabiliva la non libertà del voto nella sezione di Carini (e la Camera ritenga che in quella sezione il signor Randazzo ebbe 84 voti) sebbene fosse comunicata a quell'ufficio locale, nè questo nè l'ufficio centrale fecero alcuna risposta; locchè lascia credere che gli elettori protestanti dicessero il vero.

Altro motivo di lagnanza denunziato nella protesta era il ritardo frapposto alla trasmissione dei verbali di una sezione: e per quanto del fatto non si abbia prova certa, l'ufficio vostro ha però dovuto riconoscere che il verbale definitivo del giorno 29 ottobre non era fatto che nel 31, e mentre la sezione di Carini, che si dice tardasse a rimettere il verbale, si trova a ben poca distanza dal centro del collegio.

Ugualmente si erano i reclamanti lagnati che le liste elettorali della stessa sezione di Carini non erano state vidimate dal sindaco. Anche qui l'ufficio elettorale stette in silenzio, mentre gli era facile combattere la asserzione presentando le liste stesse. Dunque anche per questa parte l'ufficio VIII ebbe motivo di tenere non infondato quanto nella protesta si asserisce.

Finalmente l'ufficio VIII si preoccupò parimente della circostanza che una sezione la quale non ha che 32 elettori iscritti presentò 37 votanti: questa circostanza parve tale all'ufficio vostro da non dover indurre l'annullamento solo dei voti eccedenti il numero degli elettori, ma di tutte le nomine di quella sezione.

Finalmente la irregolare proclamazione fatta dalla sezione centrale fece un grave senso sull'ufficio VIII, il quale non potè a meno di venir dubitando sulla re-

golarità ed esattezza di tutte le operazioni elettorali del collegio di Monreale. Di fronte a questi fatti ed a queste considerazioni l'ufficio VIII riassumendo insieme tutto questo ammasso di irregolarità, crede con un suo voto unanime di domandare alla Camera l'annullamento generale delle operazioni elettorali avvenute nel collegio di Monreale, poichè esso mal saprebbe accettare la proclamazione del signor Orlando fatta dalle sezioni riunite, e non sarebbe sicuro che la maggioranza dei voti sia stata data regolarmente, liberamente al signor Randazzo per i fatti avvenuti in questo collegio.

(È annullata.)

#### ELEZIONE DI BOIANO.

**CAMERINI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera l'avviso dell'ufficio IX sull'elezione del collegio di Boiano nella persona del signor Federico Del Re.

L'ufficio IX è stato d'avviso doversi convalidare l'elezione, ed io esporrò le circostanze di quest'elezione alla Camera...

**RICCIARDI.** Domando la parola.

**CAMERINI, relatore.** Il collegio di Boiano ha iscritti 466 elettori. Nella prima votazione i voti validi furono 358 e l'esito ne fu il seguente:

Gerolamo Pallotta ottenne voti 149; Federico Del Re 85; Achille De Gaglia 73; Salvatore Della Vecchia 39; i rimanenti voti andarono dispersi.

Nella sezione di Vinchiatturo si fece riduzione di qualche iscritto perchè duplicato. Nella seconda votazione sopra 380 votanti, Federico Del Re ebbe voti 200; Pallotta 77; tre voti andarono dispersi. Fu proclamato Federico Del Re. Nessuna protesta, nessun reclamo ha accompagnato questa elezione: vi è però una circostanza che ho debito di esporre alla Camera. Nel verbale di ricognizione dei voti fatta dall'ufficio centrale si trova la seguente nota: Il presidente della sezione di Vinchiatturo, debitamente interpellato, dichiarò che nella sua sezione, sebbene votassero parecchi elettori analfabeti che avevano fatto scrivere la scheda da persona di loro fiducia, non si era di ciò fatto menzione nel verbale perchè la cosa non menava a nullità. L'ufficio definitivo non si pronunziò su questa circostanza, e ne rimise il giudizio alla Camera. Vi è anche un'altra circostanza; nella sezione di Frosolone un elettore reclamò perchè un altro elettore si era raccomandato ad un terzo facendosi abusivamente scrivere il nome del candidato, e che questo elettore avesse scritto un nome diverso da quello che gli era stato dettato. L'ufficio di sezione severamente richiamò l'elettore al dovere, chiese gli fosse consegnata la scheda, ma l'elettore, dichiarando averla lacerata, rinnovò la votazione nel modo debito.

Di questa seconda circostanza l'ufficio non si è preoc-

cupato, sia perchè un voto non monta a conseguenza nell'esito della votazione, sia perchè il fatto in sè non menava a nullità.

In quanto però al primo fatto della dichiarazione del presidente della sezione di Vinchiaturò credè l'ufficio IX doverlo considerare maturamente. Ravvisò che una irregolarità si era verificata. Nessun dubbio che si fosse violata la legge, la quale imponeva che si facesse menzione di coloro che facevano scrivere la loro scheda perchè analfabeti, o per fisica impossibilità. Volle l'ufficio consultare diligentemente i precedenti della Camera e ne ebbero a risultare due casi analoghi a questo. Il primo dei casi si presentò nell'elezione dell'onorevole Boyl nel collegio di Oristano, riferita il 7 agosto 1862.

In quel collegio non si era fatto menzione nel processo verbale degli analfabeti che votarono. Non si dice espressamente che fosse citato il numero di questi analfabeti; ma dall'insieme della discussione pare che questo numero si conoscesse, e doveva essere forse indicato nel verbale.

Brevissima discussione si fece sopra questa irregolarità. Il relatore diligentissimo, che era l'onorevole Salaris, fece rilevare che si riteneva per violato l'articolo 81, e si esprimeva in questo modo: « Si tralasciò d'adempire al disposto di quell'articolo il quale prescrive che si debba nel processo verbale far menzione degli elettori che fanno scrivere le loro schede da altri elettori di loro confidenza. » Noti la Camera che si trattava di un collegio di Sardegna, e quindi in condizioni analoghe a quelle delle provincie meridionali, in ordine all'ammissione degli elettori analfabeti.

Sopra questa parte di protesta, che era accompagnata da moltissimi altri capi di nullità, non vi furono altre osservazioni che questa dell'onorevole Ricciardi. Egli (che ho inteso pure domandare la parola su quest'elezione) non fece che domandare il numero e la condizione degli elettori analfabeti.

Gli fu risposto che si trattava di 159 analfabeti nel primo scrutinio, di 166 nel secondo. L'onorevole Ricciardi parve che non considerasse la cosa sotto l'aspetto di nullità sostanziale, perchè ebbe a dire che questo solo fatto avrebbe dovuto illuminare sul rimanente delle questioni, cioè sulle proteste anche di broglio elettorali; ma, egli soggiunse: *passiamo avanti*. Tanto gli parve lieve la cosa.

Un altro onorevole deputato volle sapere se i 160 analfabeti appartenessero al domicilio dell'eletto, anche sotto l'aspetto di valutarne l'influenza sopra gente poco colta; sulla questione che oggi si riproduce non vi furono altre parole. Sulle altre deduzioni per nullità, la discussione fu assai più grave ed ampia: la Camera convalidò l'elezione.

Pare che il parere emesso dall'ufficio fosse stato accolto dalla Camera, che non discusse più lungamente la questione, e questo parere era stato espresso in que-

sti termini: di non aversi cioè a tener gran conto di cotesta irregolarità.

L'altro precedente, cui ho già accennato, è relativo all'elezione del collegio di Conversano nella persona del signor Caracciolo di Bella, e la discussione ebbe luogo il 28 febbraio 1861.

Si disputò se la mancanza della menzione ordinata dell'articolo 81 della legge elettorale costituisse nullità assoluta, o nullità relativa, vale a dire se per questo vizio dovesse ritenersi annullata l'intera votazione della sezione, ovvero la votazione degli analfabeti che erano in numero di 31.

Nella Camera si disse che non potesse parlarsi di nullità assoluta, e quand'anche avesse dovuto ritenersi la nullità relativa dei 31 voti, la mancanza di questi voti non portava influenza sull'esito della votazione, e la elezione fu convalidata.

Sopra la giurisprudenza della Camera, parve al vostro ufficio che il giudizio della Camera, anzichè guardare come nullità sostanziale la violazione dell'articolo 81, guardasse piuttosto alla influenza che questa mancanza poteva esercitare sulla votazione. Giovi però avvertire che nella discussione citata predominò assai e fu espressamente dichiarato il concetto della buona fede che appariva dai verbali nelle operazioni elettorali, e che non vi era alcun sospetto di broglio elettorale, cosicchè potesse in certa guisa passarsi sopra a questa irregolarità.

Considerate ponderatamente in due tornate dell'ufficio IX le circostanze di questa elezione, venne nell'unanime sentenza di doversi convalidare, poichè ritenendo che il conoscersi il numero di questi analfabeti in una votazione relativa ad un collegio delle provincie meridionali, non poteva portare grave influenza, considerò pure che in questa votazione non vi era alcun sospetto di broglio elettorale, ritenne che la nullità dedotta non fosse sostanziale, sebbene costituisse una violazione nella forma dell'elezione, poichè mancava la menzione del numero e del nome degli analfabeti che avevano votato per mezzo di persone di loro fiducia.

In conseguenza l'ufficio all'unanimità, tranne uno che si astenne, propone, per mezzo mio, alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor Federico Del Re pel collegio di Boiano.

**RICCIARDI.** Certo se l'ufficio, cui appartiene l'onorevole relatore, avesse conosciuti tutti i fatti, tutte le circostanze relative alla elezione di Boiano, avrebbe concluso molto diversamente da quello che ha fatto.

Signori, nel parlare, nella seduta del 22 novembre, sulla elezione di Sorrento, ho promesso alla Camera nuove rivelazioni sulla pressione governativa esercitata nelle ultime elezioni: pressione la quale è stata molto stranamente negata dall'onorevole Crispi, che mi duole di non vedere al suo banco. (*Interruzione*) Stranamente, sì, perchè egli ignorava i fatti, e doveva, dietro

le parole del suo collega Ricciardi, non infirmare le costui affermazioni.

Signori, io ho sott'occhio una protesta, la quale sfortunatamente non ha potuto essere unita al processo verbale, una protesta firmata da 16 elettori.

Io ne guarentisco le firme, e credo che la mia garanzia possa equivalere a quella di un notaio qualunque.

Mi permetterà la Camera di dar lettura di questa protesta:

« I sottoscritti elettori del collegio elettorale di Bojano in Molise protestano contro la elezione del deputato al Parlamento nella persona del signor Federico Del Re, perchè verificatasi in seguito a pressioni ed intrighi usati dagli agenti del Governo, signor prefetto di Campobasso e sotto-prefetto d'Isernia, ed anche perchè nella sezione di Cantalupo, ed in quella di Bojano si sono verificate delle illegalità.

« Dei quattro candidati che si presentavano al suddetto collegio, cioè, l'ex-deputato Pallotta, il signor Salvatore Della Vecchia, il signor Achille De Gaglia, il signor Federico Del Re, ex-ministro borbonico, il prefetto e sotto-prefetto proteggevano ad ogni costo il De Gaglia da essi proposto. »

La tenerezza cominciò per il De Gaglia, passò poi da questo al Del Re.

« Infatti il sotto-prefetto scriveva al Del Re, che era vano pretendere alla candidatura di Bojano, poichè la maggioranza era pel De Gaglia, e quindi vi avesse rinunciato a favore di questo: ed il detto sotto-prefetto per mezzo di suoi agenti faceva noto a molte persone la risposta del Del Re, da cui ne ritraeva averne costui realmente rinunciato a pro dell'altro. Ma il signor Bonifacio Chiovitti, capo del partito clericale, alla sua volta presentava altra lettera di Del Re, da lui proposto, che smascherava la trama del sotto-prefetto, e colla quale accettava la candidatura. Sapendo ciò il sotto-prefetto, spediva allora il giudice del mandamento di Cantalupo con lettera al Chiovitti per indurlo alle voglie di lui, e teneva all'oggetto una animata discussione intesa da molti, il risultato della quale fu che ciascuno restò fermo nel proposito. La suddetta corrispondenza tra il sotto-prefetto e Del Re, tra Del Re e Chiovitti, e tra quest'ultimo ed il sotto-prefetto, è nota abbastanza, perchè letta in pubblico, come pubblica fu la discussione tenuta tra il giudice di Cantalupo e Chiovitti stesso, il quale ha poi tutto più specificatamente manifestato acciò il partito clericale fosse stato più compatto, dichiarando pubblicamente che il Governo era disceso per mezzo dei suoi agenti a *baciargli la mano*.

« Il prefetto poi imponeva ai sindaci e per lettera ed a voce, chiamandoli a sè, che avessero ad ogni costo procurato voti al De Gaglia, e si mandavano anche messi all'oggetto per tutti i paesi del collegio.

« Ma dall'urna elettorale usciva la sconfitta del

De Gaglia, e restava al ballottaggio Pallotta con 149 voti, e Del Re con 85.

« Allora le autorità suddette si diedero in braccio al partito clericale per proteggere quest'ultimo, e quindi si unirono al Chiovitti facendo sì che i voti del De Gaglia fossero dati al Del Re: e perciò il prefetto non rimandava approvate le liste suppletorie elettorali ai municipi che con istanza le richiedevano, sol perchè credeva che potessero contenere elementi contrari al suo divisamento. Dippiù ordinava al sindaco di Guardia Regia, che avesse fatto venire alla votazione i soli elettori favorevoli al Del Re; talchè di 19 ne vennero solamente 4. E per essere più sicuro, la mattina della domenica, 29, obbligava la corriera postale col mezzo dei carabinieri reali a partire da Campobasso due ore prima dell'orario fissato dal Ministero, e che egli non poteva alterare per far giungere a tempo a Bojano il delegato regio di Campochiaro, signor Palma, il quale appena arrivato si portò in casa del signor Chiovitti, con cui fecero i debiti concerti.

« Il sotto-prefetto poi d'Isernia mandava pure il giorno 28 il delegato mandamentale, signor Galasso, a Cantalupo, il quale avvertiva per espresso il signor Chiovitti, che colà recossi per tenervi un abboccamento sull'oggetto.

« Le pressioni ai sindaci, come di sopra si è detto, non furono senza minacce e senza promesse.

« Nella sezione di Cantalupo, di cui era presidente quel giudice di mandamento, signor Montuori, l'ufficio stabiliva una persona, cui dava l'incarico di scrivere *essa sola* le schede degli elettori analfabeti. Ciò che è contrario alla legge. Ed a Bojano nella sala della votazione, il capitano della guardia nazionale, signor Michele De Giorgio, vestito d'uniforme, ordinava ai militi elettori analfabeti a farsi scrivere da lui solo la scheda. »

Io non insisterò sulla domanda d'un'inchiesta, perchè so che la Camera non è molto corriva nel concedere tali domande: lascerò invece al giudizio di lei il vedere se qualche cosa debbasi fare, se non debba sospendersi l'approvazione di quest'elezione dopo l'esposizione da me presentata.

So che mi diranno che questa protesta non è allegata al verbale, e per conseguenza non è legale, ma, signori, ripeterò quello che ho detto altra volta: molti fatti illegali non sono conosciuti che dopo l'elezione, e però non possono venire allegati nei processi verbali. D'uopo è che la Camera presti pure credenza a fatti allegati dopo, massime quando sono allegati da persone degne di fede, siccome quelle da cui proviene questa protesta.

Del resto la Camera deciderà. Ed intanto depongo la protesta sul banco della Presidenza.

**CARBONI.** Lascio che la Camera faccia l'uso che crederà opportuno della protesta che venne testè presentata dall'onorevole deputato Ricciardi.

Sembra che lo scopo di questa protesta sia diretto unicamente a dimostrare le mene e la pressione che da parte degli agenti governativi sonosi adoperate perchè l'elezione del collegio di Boiano riuscisse nel senso che s'erano prefissi gli stessi agenti governativi. Se però debbo manifestare alla Camera il concetto che, dietro la lettura fatta dall'onorevole Ricciardi, mi sono formato intorno allo scopo a cui potrebbe condurre l'inchiesta che vorrebbe promuovere lo stesso onorevole deputato, dirò francamente che i fatti nella stessa protesta allegati dimostrano tutt'altro che la pressione usata dagli agenti governativi, e l'influenza che la stessa pressione abbia esercitato efficacemente nell'elezione di cui si tratta.

Infatti abbiamo sentito dal tenore di questa protesta che la pressione che si pretende usata dai suddetti agenti aveva per iscopo l'elezione di un individuo ben diverso da quello che fu eletto. Certamente non posso formarmi un concetto molto grande della importanza ed estensione di queste mene, e di questa pressione, dappoichè vedo che l'individuo in cui favore si dice che siensi adoperati non venne neppure in ballottaggio. Si disse che l'influenza che prima fu esercitata a favore di quest'individuo, che non venne neppure in ballottaggio, fu esercitata dopo il risultato del primo scrutinio a favore del signor Del Re, e si citano particolarmente in conferma di questo assunto due fatti. Si accusa in primo luogo l'autorità amministrativa superiore, cioè il prefetto della provincia, che si recò a premura onde riuscire nel suo intento di approvare le liste elettorali suppletive. Ma io credo, e i miei onorevoli colleghi crederanno con me, che l'approvazione delle liste elettorali suppletive abbia dovuto necessariamente precedere la votazione di primo scrutinio perchè, colla scorta appunto di quelle liste, furono gli elettori chiamati a deporre il loro voto nell'urna. Ora, io non potrei vedere alcun nesso logico tra l'approvazione delle liste elettorali anteriore al ballottaggio e la spiegazione d'influenza a favore del Del Re, la cui candidatura non si concretò se non dopo il ballottaggio.

Si disse parimente per provare l'effetto di queste pressioni che si fosse fatta insinuazione ad alcuni agenti subalterni di non lasciare intervenire se non quegli elettori, i quali voterebbero pel Del Re, e per giustificare viemmeglio questo fatto, si disse che in una sezione o in un comune intervennero solamente quattro elettori.

Io capirei l'efficacia d'influenze che si facessero più in un senso che nell'altro, se avessi veduto che si fosse detto agli elettori: venite e votate in favore di questo o quell'altro candidato. Ma lo permetta l'onorevole Ricciardi, è veramente singolare un'influenza nel senso d'impedire che gli elettori vadano a votare. Ritengo perciò che se fra 20 elettori 16 non intervennero, ciò fecero di loro pienissima volontà, non intervennero cioè perchè non vollero intervenire.

Mi accordi pertanto l'onorevole Ricciardi che, confermando quanto fin da principio diceva, gli ripeta che la protesta di cui egli ci fece lettura non conduce veramente allo scopo di giustificare pressioni che abbiano influito nell'elezione di cui si è tenuto parola: e quando per bocca stessa del reclamante apprendiamo che queste pressioni, queste mene non hanno esercitata alcuna influenza, io non vedo l'utilità pratica dell'inchiesta che si vorrebbe promuovere. Piuttosto dirò che non mi hanno illuminato bastantemente le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, perchè io possa in quest'elezione dare un voto sufficientemente maturo, quindi mi vedo costretto di rivolgermi alla di lui cortesia per averne maggiori schiarimenti.

Con molta esattezza l'onorevole relatore ci ha denunziato i precedenti della Camera, onde vedere se la ammissione a votare degli analfabeti i quali fossero iscritti nelle liste elettorali senzachè si facesse nel processo verbale, in coerenza alle prescrizioni della legge, menzione degli stessi analfabeti, portasse o non portasse nullità, e, mentre ci ha annunziato che essendosi verificato questo fatto nella elezione di Oristano nella passata Legislatura fatta nella persona dell'onorevole *Boyl*, questo fatto non ha portato la Camera ad alcuna deliberazione speciale, ci ha invece citato la elezione dell'onorevole *Caracciolo* in cui ha detto che la Camera ha approvato la elezione ed ha deciso che l'ammissione di questi elettori senza la menzione voluta dalla legge non porterebbe nullità assoluta, ma soltanto nullità relativa, vale a dire che non porterebbe la nullità della votazione della sezione nella quale furono ammessi questi analfabeti, ma porterebbe unicamente la nullità dei voti dati da quegli analfabeti dei quali non si fosse fatta menzione. Quindi abbiamo già il precedente della Camera stabilito nel senso che, qualora si ammettano analfabeti senza che si ottemperi al disposto dell'articolo 81 della legge elettorale, senza che cioè si faccia menzione degli analfabeti che si servirono di altri per iscrivere il loro voto, non c'è altra conseguenza se non quella che i voti di questi analfabeti siano nulli.

Stabilito questo precedente, coerente senza dubbio alla legge ed applicandolo alla elezione di cui si tratta, quando in una sezione come in quella di *Vinchiatturo* furono ammessi gli analfabeti senza che se ne fosse fatta menzione nelle liste elettorali, quale deve essere il risultato giuridico di questa ommissione? Dovranno incontrastabilmente annullarsi i voti di questi analfabeti? Ora, nel caso nostro a che cosa si verrebbe annullando i voti di cotesti analfabeti? Senza dubbio a ciò: se questi sono in numero tale da spostare la maggioranza, allora la elezione non dovrebbe convalidarsi nella persona dell'eletto; che se poi fosse tale questo numero, da non portare influenza sul risultato della votazione, si dovrebbe considerare questa ommissione come una circostanza affatto irrilevante. Ora, io credo



che la circostanza di fatto da appurarsi sia precisamente il numero degli analfabeti. È conosciuto o no questo numero? Ecco lo schiarimento che io domando alla gentilezza del signor relatore. Ho sentito che il presidente della sezione di Vinchiaturò nel fare il suo rapporto alla sezione centrale indicò che *vari* analfabeti votarono senza che se ne facesse menzione. Vede però bene l'onorevole relatore, e capisce pur bene la Camera che la parola *vari* ha un senso elastico, e che si può a buon diritto usare tanto per indicare trenta, come per accennare quindici o pur dieci analfabeti. Ora, siccome io vedo che la differenza tra i due candidati non è che di 23 voti, desidererei che l'onorevole relatore ci dicesse se il numero degli analfabeti votanti in quella sezione non risulti per avventura essere di 23 o maggiore.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore ha la parola per uno schiarimento.

**CAMERINI, relatore.** Non avrò esattamente espresso il mio pensiero, poichè io credeva di avere già dato precedentemente la schiarimento che ora mi chiede l'onorevole Carboni.

Nel parlare della elezione del collegio di Oristano in persona del generale Boyl, io dissi che, sebbene nel dedurre la nullità non si facesse espressa menzione del numero preciso degli analfabeti, ciò non ostante questo numero appariva noto, poichè alla domanda fatta dall'onorevole Ricciardi sotto un altro aspetto si era risposto, che nel primo scrutinio furono 159, nel secondo 166. Ho detto pure sembrare che l'onorevole Ricciardi non desse molta importanza a questo numero, poichè di questa notizia si valse per considerazioni di un ordine affatto diverso.

Le condizioni di fatto poi sono solamente e semplicemente quelle che io ho riferito leggendo le parole non della protesta, ma della dichiarazione fatta dal presidente della sezione di Vinchiaturò che trovasi nel verbale dell'ufficio centrale. In questo non si parla del numero degli analfabeti, ed io ripeteva che in questa dichiarazione non si vede accennato il numero, ma semplicemente il fatto che il presidente della sezione di Vinchiaturò debitamente interpellato rispondeva come ebbi l'onore di leggere. Ed all'ufficio fece non lieve impressione la ingenuità, la schiettezza di quel presidente, il quale veniva a dichiarare un fatto che non appariva nel verbale per guisa che dall'elemento stesso da cui si deduceva la violazione di cui ora si discute, potevasi dedurre la regolarità delle operazioni, siccome quel presidente assicurava, in maniera che parve degna di fede all'ufficio IX. Oltre a tali dati l'ufficio non aveva elemento per determinare il numero degli elettori analfabeti, dei quali mancava la menzione individuale non solo ma la menzione in generale dell'adempimento.

Debbo poi fare un'altra avvertenza alla Camera per rispondere pure alle osservazioni dell'onorevole Carboni, in ordine all'elezione del signor Caracciolo di

Bella. Io ho riportato le osservazioni che si fecero e dall'ufficio e da diversi oratori intorno a quell'elezione, ma siccome fu l'elezione approvata e si era fatto cenno di diverse considerazioni, vale dire quella dell'influenza del numero, quella della circostanza che non vi era sospetto di brogli elettorali, così non si vede assolutamente quale fu la ragione predominante che determinò la Camera ad approvarla; e quindi non saprei affermare che si fosse ritenuto in modo assoluto, che la mancanza di menzione produca almeno la nullità del voto degli analfabeti o incapaci fisicamente. Se si fosse trattato di annullamento si capirebbe forse più facilmente quale sia stata la ragione che decise la Camera ad approvare, ma tra le tante ragioni addotte io non ho saputo rilevare quella che determinò la Camera all'approvazione dell'elezione.

E poichè ho la parola risponderò anche all'onorevole Ricciardi. Certamente, come egli bene ha avvertito, l'ufficio non poteva conoscere, e quindi molto meno preoccuparsi di circostanze le quali non nascevano dal verbale. Ciò posso dire che, se sospetto alcuno vi fosse stato d'intrigo o di brogli elettorali, l'ufficio ne avrebbe considerato maturamente, ma col criterio che ha dominato in questa Camera nelle precedenti discussioni, vale a dire di non dar facile corso alle inchieste, quando non vi fossero tali indizi da renderne per lo meno probabile il risultamento. Ogni altro sistema sarebbe affatto leggiero e pericoloso.

Dirò poi che veramente si parlò nell'ufficio della persona del signor Del Re, e molti dissero per conoscenza personale, conoscenza che il relatore dell'ufficio IX non ha l'onore di avere, dissero che era un perfetto galantuomo, tanto più che fu onorato nelle elezioni amministrative di Napoli da tal numero di voti da metterlo non so se a pari, o poco innanzi o poco indietro dell'onorevole Ricciardi, che fu pure onorato splendidamente della fiducia del popolo napoletano. Con tali elementi credè l'ufficio nella sua proposta riconoscere la legalità della elezione, senza mancare alla moralità di essa.

Del resto ogni altra questione sorta ora nella Camera non riguarda le mie funzioni di relatore, poichè potrei in tal caso esporre una mia personale opinione, non quella dell'ufficio che da questo posto ho l'onore di rappresentare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Ricciardi.

**RICCIARDI.** Prendo unicamente la parola per far eco a quello che ha detto testè l'onorevole relatore.

Il signor Del Re è del nostro paese, ed io sono stato onoratissimo di averlo collega nel Consiglio municipale di Napoli; ma qui, signori, si deve fare astrazione da ogni considerazione di persone, non si tratta del signor Federico Del Re, si tratta solo di sapere se il Governo abbia esercitata pressione alcuna nelle elezioni.

**NATOLI, ministro per l'interno.** Domando la parola.

**RICCIARDI.** Io sono certissimo che l'onorevole ministro Natoli, il quale in questo stesso momento domanda



la parola, è perfettamente innocente di tutto quello che è stato fatto in tal genere: non così i suoi agenti, i quali sono stati, come dicevano i Francesi, *plus royalistes que le roi, plus ministériels que le Ministère*. Ed io, o signori, per aver avuto sfortunatamente parte non ultima a questa lotta elettorale, per aver maneggiato, per così dire, questa pasta elettorale, che chiamerei quasi lurida (*Oh! oh!*), ho acquistato la convinzione che novantanove elezioni sopra cento non sono andate punto diritte; e se la Camera avesse voluto esercitare severamente il suo diritto e compiere il suo dovere (*Rumori, oh! oh!*), avrebbe annullato un numero assai maggiore di elezioni di quello che ha fatto.

Signori, noi dobbiamo moralizzar le elezioni, e non fummo abbastanza severi, ed io sono lietissimo di avere quest'occasione per protestare altamente contro quanto si è fatto finora. (*Nuovi rumori; proteste*)

**PRESIDENTE.** Chiamo all'ordine l'oratore. Non si protesta contro gli atti della Camera.

**RICCIARDI.** Accetto questa chiamata all'ordine dell'onorevole presidente, comechè m'abbia la coscienza di non averla meritata.

**CAPONE.** Prego l'onorevole presidente a voler invitare l'onorevole Ricciardi a ritirare le parole che ha dette.

Egli protestò contro la Camera, o meglio protestò contro tutte le deliberazioni che la Camera ha prese finora, e le parole del preopinante, se si lasciassero correre quali le ha pronunciate, metterebbero in dubbio la legittimità e la legalità di tutte le convalidazioni di elezioni da noi fatte. Or nessuno de' miei colleghi certamente vorrà accettare in guisa alcuna l'assertiva (per lo meno) poco misurata dell'onorevole Ricciardi.

**PRESIDENTE.** Forse l'onorevole Capone non ha udito le parole da me rivolte al deputato Ricciardi. Senza voler spiegare in alcun modo le intenzioni dell'onorevole Ricciardi, quando egli credette di protestare contro la Camera, io riputai mio dovere di richiamarlo all'ordine, come ho fatto.

**RICCIARDI.** Io non ho fatto che accagionare la Camera di soverchio buon cuore.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Permettete, signori, che in questa questione, quantunque si tratti d'inchiesta, io sommetta alla Camera qualche riflessione.

Si dubita della condotta di alcuni funzionari, a cagione de' quali, se io sospettassi che avessero mancato al loro dovere, desidererei l'inchiesta, ed anzi pregherei la Camera ad ordinarla; chè la giustizia deve signoreggiare sopra ogni altra considerazione. Ma poichè dal discorso dell'onorevole Ricciardi sono venute nella convinzione che i funzionari cui si allude non mancarono in nessuna maniera al loro dovere, così io vi fo calda preghiera perchè l'inchiesta domandata sia respinta.

Diceva l'onorevole Ricciardi: mettete da banda il

signor Del Re, egli è un onorando uomo; osservate solo l'operato dei funzionari. Ma, signori, in fatto di brogli elettorali corre subito alla mente il primo colpevole dover essere colui che ha interesse alla riuscita dell'elezione. (*No! no! Sì!*)

Mi permettano, o signori. Se si ammette in principio che il candidato è uomo di specchiata probità, il sospetto della colpa comincia a vacillare. Ma passo oltre.

L'onorevole Ricciardi diceva, è vero, che questa protesta non è allegata agli atti, ma i brogli elettorali si conobbero dopo le elezioni.

Signori, i fatti di brogli o di pressioni elettorali non si consumano già nel giorno dell'elezione, ma la precedono; tentarli in quel giorno sarebbe opera inutile; colui che ad essi ricorre intende certo di prepararla a pro di qualcuno. Ma come supporre che essi restar possano ignoti? Se non si svolgono su larga scala tornano inutili; se prendono vasta dimensione, è impossibile nasconderli. In questo caso gl'interessati, che sono gli elettori di buona fede, non mancano di protestare nell'ufficio elettorale. Ecco perchè alle protestazioni posteriori si aggiusta sempre poca o niuna fede.

Ed aggiungete, signori, che l'eletto passò pure per la prova del ballottaggio. Laonde si avrebbe avuta una seconda occasione per protestare ufficialmente, se colpevoli tentativi fossero avvenuti. Ma quando ne' verbali non vi è traccia di protestazioni, ed i reclami sorsero compiuta l'elezione, questi vogliono piuttosto attribuire a sfogo di desideri delusi anzichè a premura di svelare il vero. Nè con questo io intendo di appuntare la buona fede dell'onorevole Ricciardi. Ma egli non narra fatti che ha veduti, ma si fa espositore di cose che altri attesta; e quanto esse sieno inverosimili, e come la prova che le distrugge sorga da esse stesse, vi fu di già, o signori, da altro oratore bellamente dimostrato.

Ma che diremo, o signori, se vi è una prova scritta che distrugge quelle supposizioni di cui è cenno nel reclamo letto dall'onorevole Ricciardi? Sappiate dunque che in un periodico non governativo, *La Verità*, fu pubblicata una lettera di un certo sacerdote Chiovitti ad un canonico Fazioli, nella quale si lamentano pure pressioni governative a danno del partito clericale.

Or quando io veggio che le diverse parti politiche che si combatterono in un collegio elettorale si lagnano a vicenda di essere state avversate dalle autorità governative, posso sicuramente asserire che l'opera di queste dovette essere informata a' principii della più severa imparzialità; e che forse le accuse derivano, perchè invece di essere state esse, nell'adempimento della loro missione, partigiane di qualcuno, furono giuste con tutti.

Per le quali cose, o signori, io vi prego di non arrestarvi alla dimanda dell'inchiesta, e di convalidare questa contrastata elezione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Di San Donato.

**DI SAN DONATO.** Vi rinunzio.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MAZZARELLA.** Io non voleva parlare tanto sulla elezione, quanto a proposito di alcune parole che sonosi pronunziate da questi banchi.

**PRESIDENTE.** Scusi, la parola è stata dimandata prima dall'onorevole Minghetti.

**MINGHETTI.** Sarò brevissimo. Se io nella protesta letta dall'onorevole Ricciardi trovassi qualche cosa di sodo, qualche principio di prova, mi accosterei per avventura al parere della inchiesta, quand'anche rispettassi la onorabilità dell'eletto. E qui veramente mi è grato rendere al signor Federico Del Re testimonio di onoranza. Sia pure il candidato onoratissimo, non di meno allo stesso tempo può esservi stato nel suo collegio broglio o intrigo elettorale. Ma io combatto l'inchiesta per la natura e l'indole della protesta che avete udito. La legge, nel suo spirito vuole che le proteste siano fatte principalmente all'ufficio elettorale, il quale abbia così modo di risolvere sui reclami, o almeno rispondervi; e all'ufficio di Bojano non fu protestato in alcuna guisa, e solo ora per mano dell'onorevole Ricciardi, la protesta comparisce alla Camera d'improvviso.

Io non contesto l'autenticità dei nomi in essa contenuti; quando l'onorevole Ricciardi afferma la veridicità delle firme sono tranquillo su questo punto; bensì contesto la ragionevolezza, il fondamento di quella protesta. Essa è sconnessa, indeterminata, non fondata su alcuna prova; la sua lettura sola mi bastò per comprendere che i sottoscrittori avevano l'immaginazione riscaldata dal rammarico di aver veduto trionfare il candidato opposto.

Se la Camera aprisse l'adito ad una inchiesta per una semplice protesta portata innanzi a lei in questo modo, senza gravità di argomenti e di prove, io credo che essa stabilirebbe un precedente molto dannoso pell'avvenire.

Quanto poi all'altra eccezione a cui fu accennato, sia pure che alcuni elettori analfabeti fossero ammessi a dare il loro voto facendo scrivere il nome con altra mano senza che se ne facesse menzione nel verbale, ma dall'insieme di tutta l'operazione apparisce la buona fede completa, tanto che lo stesso presidente viene a dichiarare questa irregolarità nel processo verbale quasi per debito di coscienza. Or quando da tutto il contesto di quella operazione elettorale mi apparisce la massima buona fede, io non posso a meno in tal caso di considerare che l'annotamento degli analfabeti che votarono per altrui mano è invero una delle forme prescritte, ma non è una delle forme sostanziali; vi riconosco una irregolarità, non posso per questo credere che l'elezione di quel collegio debba essere annullata.

Per conseguenza e nell'uno e nell'altro punto di vista

io appoggio con tutto il calore le conclusioni della Commissione per l'approvazione della elezione.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Pissavini.

**PISSAVINI.** Anzitutto in assenza dell'onorevole Crispi impossibilitato ad esser presente a questa adunanza, debbo osservare all'onorevole Ricciardi che, quando in una delle ultime adunanze il Crispi osservava che le elezioni sono opera d'una grande maggioranza del paese, non voleva certo in modo assoluto escludere che qualche funzionario per simpatia personale abbia potuto recedere dalle norme impartite dal signor ministro dell'interno, norme che erano improntate da principii della più vera, della più assoluta libertà. Trovo quindi opportuno di ricordare al Ricciardi che assai male a proposito egli abbia tacciato di *stranezza* le parole pronunciate, in quell'adunanza dal comune collega Crispi, tanto più in sua assenza, assenza notata dallo stesso onorevole Ricciardi.

Quanto poi all'inchiesta, anzi dirò all'annullamento dell'elezione, richiesto dall'onorevole Ricciardi...

**DI SAN DONATO.** Non ha proposto nè annullamento, nè inchiesta.

**PISSAVINI.** Tanto meglio. Quanto allora all'elezione osserverò semplicemente che se i fatti annunciati in quella protesta, fatti cui ho posta la massima attenzione, sono specifici riguardo ad un individuo che venne escluso persino dal ballottaggio, sono poi generici e di quasi nessuna importanza, allorchè si tratta dei candidati tra cui dovette realmente effettuarsi il ballottaggio.

Quindi io credo che la Camera avuto riguardo a questi fatti i quali sono portati innanzi ad essa, per mio avviso, più dallo spirito di parte che da altro principio, io credo, dico, che la Camera sarà unanime nell'accogliere le conclusioni dell'ufficio per la convalidazione di quest'elezione.

**MAZZARELLA.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MAZZARELLA.** Dirò poche parole.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MAZZARELLA.** Sicuramente tutti noi abbiamo della stima per l'onorevole Ricciardi, ma è necessario che da questi banchi sorga una voce per dire che noi non partecipiamo alle sue accuse. Son certo che egli ha creduto vero quello che ha detto; ma noi specialmente che siamo della stessa parte ove egli siede, dobbiamo dichiarare che non vi consentiamo, non potendò ammettere si dica che la Camera abbia validate molte elezioni solamente per una certa indulgenza.

Noi invece che abbiamo assistito o preso parte a tutte le discussioni, dobbiamo dire che la Camera invece ha agito colla più grade diligenza ed imparzialità e ha fatto tutto ciò che conveniva. Ha ammesso l'inchiesta quando era il caso di ammetterla, ed ha annullate certe elezioni quando era dovere il farlo.

Così tutti noi, mentre riconosciamo la buona fede

dell'onorevole Ricciardi, dobbiamo protestare, come protestiamo, contro queste sue parole che in nessun modo possiamo accettare.

*Molte voci.* Bravo! Benissimo!

**RICCIARDI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ricciardi ha la parola per un fatto personale.

**RICCIARDI.** Io non dico se non questo, cioè che tra le proteste del mio collega ed amico Mazzarella e le mie parole giudicherà il paese.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ricciardi non avendo fatta proposta alcuna d'inchiesta o di annullamento, metto ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per la convalidazione di questa elezione.

(Sono approvate.)

Non essendovi elezione a riferire nel I ufficio, chiamo alla ringhiera un relatore del II ufficio.

**CORSI, relatore.** Ho incarico dal II ufficio di render conto dell'elezione seguita nel collegio di Aragona.

Questo collegio è diviso in 11 sezioni ed ha iscritti 526 elettori. Ne intervennero 388 alla prima votazione ed i voti si divisero nel modo seguente:

Al signor Giuseppe Cognata ne toccarono 162; al signor Ignazio Gennardi 178; al signor barone D'On-des Reggio 35; andarono dispersi 12 voti e 2 furono dichiarati nulli.

Nessuno avendo raccolto la maggioranza voluta dalla legge, si procedette all'operazione di ballottaggio nella domenica successiva. A questa votazione intervennero 422 elettori; il signor Giuseppe Cognata ebbe 211 voti, il signor Ignazio Ginnardi 208; 3 voti furono nulli.

Fu quindi proclamato deputato il signor Giuseppe Cognata, come quegli che aveva riunito un maggior numero di voti.

Le operazioni elettorali furono regolari, ad eccezione di una piccola irregolarità soltanto sulla quale l'ufficio non ha creduto di dover fermare la sua attenzione. In tre sezioni risulta dai processi verbali che coloro i quali erano presidenti di sezione alla prima votazione, non sono firmati come presidenti alla seconda. Comunque, il numero materiale del Seggio, e la specialità delle persone che lo componevano appare la medesima, tanto nell'uno quanto nell'altro scrutinio.

L'ufficio ha considerato come in primo luogo non si potesse dire che vi fosse stata una vera sostituzione di presidenti, perchè può benissimo essere accaduto che per l'assenza del presidente nominato nel principio delle operazioni, lo scrutatore che succedeva, ne abbia preso il posto.

Ma ha poi considerato che, anche quando per volontà del Seggio stesso fosse stata cambiata la persona del presidente, non si sarebbe in ciò potuto ravvisare

una tale irregolarità da portare la nullità delle operazioni, dacchè il seggio era sempre composto delle medesime persone; quindi l'ufficio stesso vi propone per mio mezzo la convalidazione dell'elezione del signor Giuseppe Cognata a deputato del collegio di Aragona. (E approvata.)

#### ELEZIONE DELL'8° COLLEGIO DI NAPOLI. INCHIESTA GIUDIZIARIA

**PRESIDENTE.** Vi sono altri relatori del II ufficio?

**BRUNETTI, relatore.** Signori, allorchè nella tornata del 28 prossimo passato novembre, a nome del II ufficio io ebbi l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione dell'ottavo collegio di Napoli, ebbi a rassegnare alla Camera stessa come nel primo scrutinio di quel collegio non avendo ottenuto la maggioranza assoluta nè l'onorevole Giuseppe Lazzaro, nè l'onorevole Pasquale Cicarelli, ed essendosi proceduto al secondo scrutinio, da questo risultò la maggioranza in favore dell'onorevole Cicarelli, che però rimase proclamato deputato.

Ricorderà la Camera quello che in allora io riferiva, cioè di alcune proteste che riguardavano delle schede contestate, le quali non avendo alcuna influenza intorno al risultato delle elezioni, l'ufficio non ebbe a tenerne conto alcuno. Ricorderà eziandio come vi era di mezzo una protesta sottoscritta da 15 individui, della quale non erano autenticate le firme nè dal sindaco nè da altra autorità competente. Ricorderà ancora come, mentre io riferiva, l'onorevole deputato Miceli sia sorto a dichiarare conoscere egli appieno codesta protesta, saperne gli autori, conoscere i caratteri dei sottoscritti e potere anche attestare alla Camera che erano elettori. Se nonchè mi pare che l'onorevole Miceli si riduceva ad attestare questo (mi riferisco alle sue parole) per la maggior parte di essi. Poichè l'onorevole Miceli ebbe ciò dichiarato, e poichè la Camera ebbe rinviato al II ufficio la pratica perchè naturalmente versasse nel merito, la questione pregiudiziale, sorta dapprima, fu tolta assolutamente di mezzo e risolta. Per lo che il secondo ufficio entrò direttamente a discutere nel merito della elezione.

La protesta, o signori, fu ritenuta dal II ufficio gravissima; sia per questa ragione, sia perchè non molto lunga, io spero non increscerà ai miei onorevoli colleghi, anche per certa delicatezza del mio mandato, di leggerla per intero.

*Al signor presidente della Camera dei deputati.*

« I sottoscritti elettori del mandamento Vicaria (Napoli) espongono alla S. V. O<sup>ma</sup> i seguenti fatti:

« Le candidature di quel collegio erano due, l'una di Giuseppe Lazzaro, l'altra di Pasquale Cicarelli. Il giorno innanzi l'elezione venne pubblicato e distribuito

un libello anonimo che tesseva l'apologia del signor Cicarelli e calunniava il signor Lazzaro.

« Tutta la stampa onesta della città condannò l'uso di un mezzo così vile, tanto che il signor Cicarelli, il cui carattere morale è noto in paese, dovè dichiarare pubblicamente non solo non essere egli l'autore, ma dolersi che si fosse scritto quel libello.

« Le procedure iniziate innanzi le autorità giudiziarie di Napoli han fatto conoscere che l'autore fosse il noto Giovanni La Cecilia, e complice di lui il signor Paolo Ulloa, colonnello della 8ª legione della guardia nazionale, impiegato nel Banco di Napoli per notoria protezione del signor Cicarelli, uno degli amministratori e nel tempo stesso avvocato del medesimo.

« Il libello infamante anonimo essendo lanciato contro una reputazione di notoria probità ed onestà, non produsse alcun effetto dannoso al Lazzaro; imperocchè nella prima votazione egli ottenne ventisei voti di più del Cicarelli.

« Il perchè fu posto mano a mezzi più diretti per agire sugli elettori, per influire sul loro convincimento e più, per coartarne la libertà.

« I sostenitori del Cicarelli erano :

« 1° L'ispettore e gli agenti di questura ;

« 2° Il giudice del mandamento ed il supplente Testa ;

« 3° Il colonnello della guardia nazionale complicato nella procedura succennata ;

« 4° Le autorità municipali della sezione.

« I mezzi adoperati furono :

« 1° Minacce dell'autorità di pubblica sicurezza agli elettori che si credevano influenti. Il domicilio coatto fu fatto anche balenare. Noi citeremo all'uopo Raffaele Basile, Aniello Balzano, Nicola Russolillo, che l'autorità giudiziaria può interrogare.

« 2° Promesse di miglioramenti di posizioni ad elettori che avessero votato pel Cicarelli, come potranno testimoniare gli elettori Luigi Gargiulo, Domenico Palmieri, Antonio Marotta.

« 3° Calunnie sparse contro la persona di Giuseppe Lazzaro: principali agenti furono i signori Giovanni La Cecilia ed Achille Majone; asserendosi anche dal signor Luigi Tura che il fratello del Majone avesse avuto per cooperazione di Cicarelli la nomina di rettore di San Domenico.

« 4° Azione o pressione del signor Giuseppe Aquilar impiegato al Banco, e non elettore di questo quartiere: possono essere testimoni i signori Giuseppe Amura, Domenico Palmieri, Dionisio Ridolfini.

« 5° Pressione ancora esercitata dal signor Enrico Vitelli capitano dell'8ª legione guardia nazionale e cancelliere del tribunale di commercio di Napoli, il quale, essendosi recato in casa de' fratelli D'Orsi elettori per persuaderli a dare il voto a Cicarelli, loro assicurava che non riuscendo deputato costui, sarebbe rovinato, e riuscendo, avrebbe cangiata fortuna. Fatto

che possono attestare i quattro fratelli D'Orsi, non che i signori Domenico Palmieri, Raffaele Basile, e Antonio.

« 6° Una serie di fatti di questo genere, come pressione e corruzione, possono testificarsi dal pubblico ufficiale usciere presso il tribunale circondariale di Napoli signor Giovanni Parziale.

« Da tutto ciò risulta che non solo venne adoprato dai sostenitori del Cicarelli l'arte infame della *calunnia*, ma la corruzione diretta e la pressione maggiore sugli elettori.

« Il piccol numero di voti che il Cicarelli riportò sul Lazzaro, non ostante le pressioni adoperate, dimostra che la votazione non sarebbe riuscita favorevole al primo se fosse stata libera. Per questo i sottoscritti non esitano a dichiarare, che il risultato del ballottaggio del 29 ottobre non sia la espressione del collegio.

« Essendo il Lazzaro risultato eletto in due collegi, ed a primo scrutinio, la sua persona esce di mezzo, come uscì fin dal giorno 22, in cui venne proclamato deputato a Conversano ed a Monopoli.

« I sottoscritti, della sua elezione a Napoli facevano una questione di principii morali; i sottoscritti non amavano che al Parlamento italiano s'ingrossassero le fila di coloro che forse non comprendono l'altezza del mandato che loro si affida.

« Ed è per questo scopo, e perchè il principio elettorale resti nella sua purezza, che i sottoscritti chiedono formalmente alla Camera che annulli la elezione del collegio Vicaria avvenuta nella persona del signor Pasquale Cicarelli, tanto più che pende un'istruzione a carico degli autori e complici del libello *anonimo*, istruzione che potrà dimostrare in vie giuridiche quanto i sottoscritti hanno avuto l'onore di esporre.

« Napoli, novembre 1865. »

L'ufficio II ebbe lungamente e seriamente a discutere, e venne in questa conclusione, di proporre alla Camera l'inchiesta giudiziaria, sospendendo l'elezione di Pasquale Cicarelli.

Io non aggiungerò parola alla protesta, perchè mi pare che sia per sè eloquentissima e contenga motivi *sufficienti ed evidenti* da consigliare l'inchiesta giudiziaria: ma d'altra parte mi corre l'obbligo di esporre le considerazioni dell'ufficio II, per cui mandato io vengo a riferire.

Dapprima l'ufficio considerava come serii due fatti i quali gettano tutta intera la loro ombra sull'elezione oltre agli altri fatti che vengono allegati. Ed i fatti primordiali sono: 1° che laddove avviene d'ordinario che colui il quale ottiene una maggioranza nel primo scrutinio soglia trionfare nel secondo, in quest'elezione invece l'onorevole Lazzaro Giuseppe, il quale nel primo scrutinio ebbe 30 voti di più che non ebbe l'onorevole Cicarelli, nella seconda votazione ebbe 40 voti di meno. Il secondo fatto è il libello infamante pubblicato prima dell'elezione e pel quale pende giudizio

dinanzi ai tribunali. Un libello infamante di sua natura è un'arma potente contro gli avversari, arma sleale, disonesta, il più potente strumento di pressione o di corruzione che si possa esercitare sugli elettori, perchè non solamente corrompe e preme sopra singoli individui, ma vale da sè a disordinare un intero collegio, a confondere le menti, a rovesciare i voti, le naturali aspirazioni e tutto quanto possano innanzi avere concepito gli elettori medesimi.

Ma vi ha di più: di questo libello infamante anonimo contro l'onorevole Giuseppe Lazzaro, siccome risulta dagli atti giudiziari, secondo ciò che ne dicono i protestanti, ne furono probabilmente autori o complici i signori La Cecilia ed il colonnello dell'8ª legione della guardia nazionale di Napoli, signor marchese Paolo Ulloa, il quale trovandosi impiegato al Banco, naturalmente questo fatto si addentella e si complica coll'altro che l'onorevole Pasquale Cicarelli, eletto nel collegio, è egli proprio l'amministratore e l'avvocato del Banco medesimo. E queste considerazioni prendono forza maggiore ove si ponga mente che un tale Aquilar, impiegato anche nello stesso Banco di Napoli, ed in conseguenza in diretta dipendenza dell'onorevole Cicarelli, usava la stessa pressione; e si ponga ancor mente che i protestanti asserirono avere usata pressione il capitano della stessa legione di guardia nazionale signor Vitelli, che naturalmente potrebbe subire la influenza del suo colonnello; e di questi fatti ne sono adotte sufficienti testimonianze.

Havvi ancora a notare un altro fatto, cioè che uno di coloro che spargevano calunnie contro l'onorevole Lazzaro era un tale Majone. Il signor Luigi Tura assicura che il fratello del Majone ebbe, per cooperazione del Cicarelli, la nomina di direttore di San Domenico.

L'ufficio II non può dire d'aver ragione di credere che l'onorevole Cicarelli sia autore e complice di questi fatti; ma qui noi siamo a vedere ciò che è vero, se non possiamo accettare per veri e provati questi fatti, dai quali seguirebbe l'annullamento della elezione, non abbiamo ragione neppure a respingerli come falsi e calunniosi, e tutte le ragioni del mondo, ed anche l'onestà, se sarà provata dell'onorevole Cicarelli, non varranno per noi a rimuovere quei sospetti che emergono dai fatti.

Oltre questi due fatti primordiali, che, come diceva, gettano tutta la loro ombra sull'intera elezione, voi avete veduto che in questa protesta si parla di pressioni, di promesse di miglioramenti materiali, di calunnie, di mezzi di corruzione e d'altri fatti che si lasciano indeterminati, ed avete ancora udito che per ogni categoria di questi fatti i protestanti (e sono 15) adducono tre o quattro testimonianze.

Nell'ufficio si sollevò la questione se questi fatti, non essendo per sè specificati e particolareggiati, erano sufficienti per condurre all'inchiesta giudiziaria. E veramente alcuni dei fatti sono espressi in termini gene-

rali: si parla di pressioni, di corruzioni, di calunnie, di promesse, d'intimidazioni, ma non si dice quali pressioni, quali corruzioni, quali calunnie; ma perchè per ognuna di queste categorie è data una nota di persone le quali possono fare testimonianza, naturalmente la generalità di questi fatti viene a limitarsi, viene ad impersonarsi dinanzi a coloro che potranno un altro giorno testimoniare.

Non mancano poi assolutamente altri particolari che circondano e vengono determinando i fatti generali. Perocchè sono particolareggiate talune calunnie: è particolareggiato il fatto del capitano Vitelli, quando egli in casa dei fratelli D'Orsi voleva spaventare, mostrandosi spaventato. E poi il libello, il signor Ulloa, il signor Aquilar, l'usciera del tribunale circondariale di Napoli sono fatti particolarissimi di tempo, di luoghi, di persone, che presentano un tutto ordinato e determinato a segno ch'è va sufficientemente raggiunto lo scopo della legge.

Queste sono le ragioni per le quali il II ufficio ad unanimità propone alla Camera di sospendere la convalidazione dell'elezione dell'8ª collegio di Napoli, ed ordinarsi un'inchiesta giudiziaria.

**SALARIS.** Ho chiesto di parlare per avere dalla cortesia del signor relatore uno schiarimento.

Nei processi verbali della elezione scorgesi qualche cosa che si rapporti ai fatti dei quali è cenno nella protesta di cui si compiacque dar lettura il signor relatore, per guisa che si possa avere fin d'ora una convinzione della veracità dei medesimi, oppure i fatti allegati nella suddetta protesta si presentano affatto staccati ed indipendenti dagli atti elettorali, per modo che in essi non trovino appoggio alcuno?

Attenderò la risposta del signor relatore per esprimere il motivo che m'induce a chiedere questo schiarimento.

**BRUNETTI, relatore.** Tracce non ve ne sono nei verbali, vi è solo una protesta di un tal Luigi Gargiulo, il quale protestava nell'ufficio della seconda sezione, perchè diceva che il numero delle schede era maggiore del numero dei votanti.

L'ufficio rispose che il numero dei votanti era eguale alle schede.

Vi è poi quella protesta di cui ebbi l'onore di parlare l'altro giorno alla Camera, contro un arbitro dell'ufficio centrale della sezione prima, della quale l'ufficio della Camera non credette tener conto, per non essersi allegato nulla di reale; e sta una controprotesta, ma per quel fatto, e non oltre quel fatto, sottoscritta da parecchi elettori.

**SALARIS.** I fatti gravi enunciati dall'onorevole relatore, ove fossero state tracce dei medesimi nei processi verbali, mi avrebbero convinto della verità della protesta, e mi avrebbero indotto di proporre senz'altro l'annullamento della elezione di cui si tratta; ma

dopo gli schiarimenti avuti dalla gentilezza dell'onorevole relatore, non mi resta che appoggiare l'inchiesta sopra i fatti suddetti e consentire nelle conclusioni dell'ufficio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'inchiesta.

(Sono approvate.)

#### ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI GESSOPALENA.

**BARGONI, relatore.** A nome dell'ufficio VI ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio elettorale di Gessopalena.

Questo collegio si divide in cinque sezioni, e gli elettori iscritti sono in numero di 589.

Intervennero al primo scrutinio 364, e i voti si distribuirono nel modo seguente:

Al signor Raffaele Leonardo voti 105; Turchiarulo Antonio 73; Amante Errico 62; Cocco Donato 37; Turchi Marino 33; voti dispersi 51, nulli 3.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si venne al ballottaggio, al quale intervennero 342 elettori, i quali diedero in numero di 181 il voto a Raffaele Leonardo, e in numero di 159 a Turchiarulo Antonio.

I verbali presentano delle proteste e delle irregolarità in alcune delle sezioni di questo collegio.

Prima di tutto ve ne ha una riguardo al primo scrutinio. Nel primo scrutinio le sezioni di Casoli, di Lama de' Peligni e di Villa Santa Maria procedettero alle loro operazioni colla massima regolarità. Nella sezione principale di Gessopalena c'incontriamo nella protesta di sei elettori, i quali appartenevano ai comuni di Torricella Peligna, di Montenerodomo e di Fallascoso.

Questi sei elettori elevarono la singolare pretesa che non dovessero avere luogo le operazioni elettorali nella sezione di Gessopalena, perchè questo comune non è capoluogo del mandamento a cui appartiene.

Il capoluogo infatti è Torricella Peligna; ma la legge elettorale, come tutti sanno, ha fatto eccezione in quest'unico caso, ed ha stabilito che la sede del collegio sia il comune di Gessopalena.

Gli elettori che protestavano riconobbero che il terreno su cui si mettevano era alquanto falso, dappoichè essi stessi ritennero che si dovesse andare a Gessopalena a fare il verbale riassuntivo della votazione delle singole sezioni.

Ma, ciò malgrado, pretendevano che una sezione speciale fosse aperta anche in Torricella Peligna. Naturalmente l'ufficio definitivo non tenne conto di questa protesta, imperocchè essa non aveva alcun fondamento nella legge. La legge stabilisce che dove è la sede del collegio ivi sia la sezione principale, e nulla assolutamente dispensava gli elettori di Torricella Peligna e degli altri due comuni testè ricordati dal recarsi a Gessopalena.

D'altra parte vi furono elettori appartenenti a questi medesimi tre comuni, i quali espressamente in quella occasione dichiararono che essi intendevano di adempiere al loro dovere evitando di recarsi a Torricella Peligna, e portandosi invece, come difatti avevano operato, a votare in Gessopalena.

L'ufficio definitivo ebbe la diligenza d'interpellare gli elettori presenti dei diversi comuni intorno al modo con cui era loro stato fatto l'invito per recarsi a votare, e venne in questa guisa a constatarsi che a Torricella Peligna il sindaco aveva diramato i certificati d'iscrizione due volte.

In una occasione, nel 19, aveva invitato gli elettori a raccogliersi nella chiesa di San Rocco in Torricella Peligna; la seconda volta, poichè ebbe luogo una rimostranza del sotto-prefetto, adempì il suo dovere, e rifecce gl'inviti, indicando che la votazione doveva aver luogo a Gessopalena. Ad ogni modo, come l'ufficio definitivo della sezione di Gessopalena, così anche l'ufficio VI della Camera, hanno ritenuto che assolutamente questa protesta, essendo affatto contraria alla legge, non debba essere tenuta in verun conto. E non vuole neppure essere tenuta in alcun conto un'altra protesta che 26 elettori di questi medesimi comuni credettero di essere autorizzati a fare posteriormente alla elezione, vale a dire, dopo che, radunatisi a Torricella Peligna, non vi trovarono naturalmente nè il sindaco per costituire l'ufficio provvisorio, nè le liste elettorali, nè quanto altro sarebbe stato necessario per procedere alle operazioni elettorali.

La sola cosa che mi ha indotto ad estendermi alquanto nel riferire questo incidente, che non ha alcuna influenza sull'esito della votazione, si è di chiamare l'attenzione del Governo e del ministro dell'interno in particolare su queste condizioni eccezionali in cui si trova questo mandamento di Torricella Peligna, affinchè si veda se vi fossero state delle ragioni speciali le quali, all'epoca della legge elettorale, abbiano obbligato a stabilire la sede principale del collegio in Gessopalena anzichè nel capoluogo del mandamento.

Da alcuni atti che sono uniti ai verbali, e dei quali non si può tenere conto a stretta legalità, risulterebbe che questa diversità, questa specie di torto che il comune di Torricella Peligna crede essergli stato fatto dalla legge elettorale, sia causa di gravi disordini, o almeno di serie antipatie municipali; ed è questo un fatto sul quale potrebbe intervenire lo studio del Governo e a tempo opportuno anche un provvedimento del Parlamento, ma su cui non credo di dovere adesso ulteriormente insistere.

Piuttosto mi è d'uopo partecipare alla Camera che nella sezione di Palena ebbe luogo una vera illegalità, la cui influenza è parsa all'ufficio IV affatto decisiva, per condurlo alle conclusioni che io avrò l'onore di proporre.

Nel verbale dell'ufficio provvisorio di questa sezione

è dichiarato che essendosi presentati gli elettori dei comuni di Colle di Macine, Pizzoferrato e Gamberale, e vedendo che mancavano nell'ufficio le loro rispettive liste elettorali, perchè il sindaco di Palena le aveva inavvedutamente inviate al presidente della sezione di Gessopalena, in seguito ad un invito male interpretato, l'ufficio medesimo ha deliberato di non ammettere alla votazione gli elettori suddetti.

In questo modo gli elettori appartenenti a tre dei comuni che compongono la sezione di Gessopalena si videro assolutamente privati del loro diritto elettorale, e questa mancanza non può a meno che infirmare la validità della votazione di questa sezione, e con essa quella dell'intero collegio.

Infatti nel verbale definitivo di questa medesima sezione fu dichiarato che l'ufficio non poteva determinare il numero degli elettori di tutte le sezioni, perchè mancavano le liste dei comuni di Colle di Macine, Pizzoferrato e Gamberale, e l'elezione era stata fatta soltanto sulle liste dei comuni di Palena e Lettopalena, il cui numero è di 59 elettori.

Con questi dati l'ufficio VI ha potuto verificare che essendo il numero totale degli elettori del collegio quello di 589, che il totale delle quattro sezioni in cui non accaddero irregolarità, presenta un numero di 501 elettori, ne ha dedotto, confrontando queste due cifre, che il totale degli elettori della sezione di Palena è di 88, e che gli elettori dei comuni di Palena e di Lettopalena essendo 59, come dichiarò l'ufficio, quelli i quali mancavano per le tre accennate frazioni furono 29. In questo modo sia che si voglia annullare tutta l'operazione della sezione di Palena, cosa che sarebbe la più conforme alla legge, sia che si voglia soltanto tener conto dei voti mancanti, avremo una positiva alterazione nelle condizioni del ballottaggio. Ho già avuto l'onore di riferire che il signor Raffaele Leonardo ebbe 105 voti nel primo scrutinio; che il signor Antonio Turchiarulo ebbe 73 voti; che il signor Amante Enrico n'ebbe 62. Bastavano dunque 11 elettori per ispostare la maggioranza nel ballottaggio e per mettere in ballottaggio il signor Amante anzichè il signor Turchiarulo. Innanzi a queste considerazioni l'ufficio vostro non poteva dispensarsi dal proporvi l'annullamento di quest'elezione.

Le operazioni poi del ballottaggio, delle quali diventa pressochè superfluo il tener conto, si sarebbero fatte con una certa regolarità, quantunque si debba sempre tener conto del fatto che in una delle sezioni fu semplicemente dichiarato che 40 individui vennero ammessi a farsi scrivere le rispettive schede da persona di loro confidenza, essendovi fra gli elettori alcuni illetterati od altrimenti impossibilitati a scrivere, secondo hanno dichiarato al seggio gli scrutatori.

Per verità, a fronte delle chiare disposizioni della legge, questa dichiarazione è troppo sommaria. E l'ufficio VI ha considerato che anche sotto quest'aspetto

il risultato del ballottaggio sarebbe stato mutato. Ma, come ho avuto l'onore di dire poc'anzi, è inutile soffermarci nell'esame delle operazioni di ballottaggio dal momento che vi è un'illegalità, la quale cambia assolutamente il risultato del primo scrutinio. Propongo quindi l'annullamento di quest'elezione.

(L'elezione è annullata.)

#### ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI ANGRI.

*AVITABILE, relatore.* A nome dell'ufficio VI ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Angri.

In quel collegio concorrevano diversi candidati, ma quelli che ottennero maggior numero di voti sono stati i signori Filippo Abbignenti ed il signor Domenico Pisacane. Al primo scrutinio l'Abbignenti ottenne 185 voti ed il Pisacane 143; nello scrutinio di ballottaggio il primo ne riportò 279 e 244 il secondo.

Vede quindi la Camera che tra l'uno e l'altro candidato vi è poca differenza di voti, e quantunque i due candidati siano ambi persone onorevolissime, pure l'ufficio dalle varie circostanze che concorsero nell'elezione osservò che la lotta tra gli elettori è stata accanitissima.

Le operazioni di scrutinio, tanto la prima che la seconda volta, procedettero regolarmente; senonchè evvi una illegalità, alla quale il vostro ufficio non ha creduto di poter passare sopra, tanto più che alcune circostanze di fatto la rendono gravissima, e perciò venne a grande maggioranza nella determinazione di proporvi l'annullamento dell'elezione.

Questa opinione dell'ufficio è poggiata sopra diversi articoli della legge elettorale intieramente violati, e specialmente sull'articolo 66 così concepito: « ove il decreto di convocazione dei collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle sezioni che comprendono tutto un mandamento si riuniscono al capoluogo del mandamento stesso. »

Ora, il collegio elettorale di Angri era composto di tre sezioni: Angri, Sarno e Sant'Egidio: di queste tre sezioni la principale che doveva costituire l'ufficio centrale era la sezione di Angri, la quale era composta di 279 elettori e non più; vede bene la Camera, che per effetto dell'articolo 65 della legge non oltrepasando i 400 elettori iscritti non vi era ragione alcuna che autorizzava la divisione. Il vostro ufficio non può dirvi la ragione per la quale si è divisa perchè non risulta dall'incartamento; ma il fatto sta che si è divisa, poichè gli elettori nella sezione di Angri figurarono in numero di 124 soltanto, ed in questo numero furono chiamati a votare la prima e la seconda volta, ed a costituire l'ufficio definitivo della sezione di Angri; per gli altri elettori in numero di 145 si costituì una sezione a parte in Scafati.



Quindi, invece di eseguirsi nella sezione centrale di Angri lo scrutinio sopra tre verbali si eseguì sopra quattro: ed invece di chiamarsi nell'appello nominale 269 individui, quanti erano iscritti nella lista legale, se ne chiamarono soli 124, vale a dire meno della metà; e così l'ufficio centrale, cui competeva il delicato incarico di fare lo scrutinio dei voti e proclamare il deputato, invece di essere costituito dal voto di 220 elettori, come sarebbe avvenuto se oltre ai 103 che intervennero effettivamente in Angri fossero intervenuti anche i 117 che votarono illegalmente a Scafati, nel quale caso con certezza l'ufficio definitivo sarebbe riuscito diverso.

Queste osservazioni ho voluto fare per le conseguenze che l'ufficio vostro ha creduto di trarne.

**CAPONE.** Domando la parola.

**AVITABILE, relatore.** Costitutosi in tale illegale modo l'ufficio, nella prima e nella seconda votazione si scrutinarono i quattro verbali, e dall'insieme risultò che nel ballottaggio il signor Abbignenti riportò 279 voti, e 224 il signor Pisacane. Con maggioranza quindi di 55 voti il signor Abbignenti fu proclamato deputato.

L'ufficio centrale elettorale però con una inconcepibile inconseguenza, nel mentre da una parte lo proclamava, dall'altra ne chiedeva espressamente alla Camera l'annullamento.

L'ufficio VI ha considerato pure che nella sezione di Sarno, dove il signor Abbignenti ha riportato la maggior parte dei voti, erano concorsi 56 elettori analfabeti, e nel verbale non è specificato chi abbia scritto il voto per questi elettori. Si nota semplicemente, che si fecero scrivere il voto da altri; ma non si dice se questi *altri* l'abbiano scritto dentro o fuori dell'ufficio, e se, come vuole l'articolo 81 della legge, erano elettori, ovvero no.

Debbo dichiarare che questa sola ragione non avrebbe certamente indotto l'ufficio a chiedere l'annullamento dell'elezione, ma l'ufficio in una questione di tanta gravità ha considerato che una differenza fra 143 voti e 185 avrebbe potuto esser variata dall'insieme di tante irregolarità.

È per ciò che il suo convincimento trovando appoggio nei precisi termini della legge, la quale vuole assolutamente che nessun comune si possa staccare da una sezione e dare il suo voto in altro luogo diverso da quello legalmente stabilito senza un espresso decreto reale, decreto reale che non si ebbe in questa circostanza, non potendo consentire che si dia il triste esempio che un villaggio qualunque possa costituire illegalmente un ufficio da sè, e poi portare il risultato dei voti ad un ufficio centrale anche illegalmente stabilito, vi propone l'annullamento di questa elezione.

Vi è pure un'altra circostanza imponente, sopra della quale l'ufficio ha creduto di non poter passar sopra; ed è questa, cioè: che non trattandosi d'una sezione secondaria, ma bensì della centrale, che oltre le

operazioni di scrutinio simile alle altre aveva anche quelle dello spoglio dei voti di tutte le sezioni, non si poteva usare indulgenza. Ora, se l'illegalità comincia dalla formazione dell'ufficio elettorale definitivo, perchè si fermò sopra una lista illegale, cioè sopra una lista di 124 persone, mentre la legale era di 269, l'ufficio VI non ha trovata alcuna ragione per poter approvare l'elezione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

**CAPONE.** Se ho bene inteso ciò che ha esposto l'onorevole relatore alla Camera, pare che l'ufficio VI si sia determinato a domandare l'annullamento dell'elezione dell'onorevole Abbignenti per due ragioni. La prima perchè una delle sezioni, anzi la principale fra le sezioni del collegio, si divise di fatto arbitrariamente in due, e senza che alcun decreto reale a ciò la autorizzasse. La seconda ragione l'ufficio la tolse da una pretesa irregolarità portata dal processo verbale della sezione di Sarno, ove mentre notasi come alcuni analfabeti votarono, facendo scrivere i loro voti da altre persone, non indicò chi fossero queste persone, nè si certificò se queste persone erano esse stesse elettori oppure no. Se non vado errato, sono questi i motivi dai quali muove il VI ufficio per proporre l'annullamento dell'elezione in discorso.

Relativamente alla prima difficoltà che certamente sembra essere la più grave, egli è d'uopo, per bene apprezzarla, rammentare alcuni antecedenti. Innanzi tutto è utile sapere come Sarno, Angri e Scafati sono grosse e ricche borgate divise l'una dall'altra per gare antiche. Angri e Scafati in particolare, forse dacchè esistono, non hanno fatto che reciprocamente guerreggiarsi e manifestare in tutti i modi le reciproche antipatie. Egli è impossibile indurre quelli di Scafati a recarsi ad Angri, come sarebbe impossibile indurre quelli di Angri a recarsi a Scafati. L'importanza di questi comuni, i quali, lo ripeto, sono grosse e ricche borgate, importantissime anche quali centri manifatturieri, ha portato che sempre quando si è trattato di elezioni politiche, hanno votato ciascuna nella propria sede, nè mai sonosi riunite in unica sezione elettorale. Invero Scafati ed Angri concorsero ambedue alla nomina del deputato due volte nel 1848 votando ciascuno nel proprio comune. Nel 1861, allorchè si elesse il primo Parlamento italiano, ambedue quei comuni votarono nello stesso modo come ora, ciascuno nella propria sede; conformandosi a tali precedenti il prefetto, questa fiata pure comunicò l'ordine di convocazione, distintamente a Scafati, e distintamente ad Angri, ed in seguito di questa comunicazione distinta, gli elettori si raccolsero in due separate sezioni.

Essendo questo in certa guisa lo *ius receptum*, tanto più quando la prima volta il Parlamento italiano non vi fece obbiezione di sorta, allorchè ebbe a convalidare l'elezione dell'onorevole Fabricatore, non so perchè

oggi la Camera avesse a disapprovare quanto trovò regolare e legittimo nel 1861.

Fermata così, in certo modo, la legalità del fatto in disputa, guardiamone brevissimamente le conseguenze, e vediamo in che cosa offendono per avventura esse la libertà e la sincerità dell'elezione, scopo unico a ragione di ogni legge elettorale.

L'onorevole relatore, il quale ci ha preceduto in questo esame, ha trovato un gran danno nell'esempio che darebbesi, ove si mantenesse l'elezione in discorso. Egli dicevaci: « date questo esempio funesto, e vedrete che l'ultimo meschino comunello pretenderà di far ragione a sè. »

Noi potremmo domandare: e qual grave male da ciò? Ma lasciamo di disputare su tal punto.

Il relatore intanto ci aggiunge, che non è lecito ad alcuno di dipartirsi dalla legge, e poichè la legge non consente la divisione arbitraria delle sezioni elettorali, non potè essere permesso neppure a Scafati, malgrado l'importanza sua industriale e commerciale, di separarsi, per via di fatto, dalla sezione alla quale era stato annesso per legge.

Certo il relatore direbbe giusto quante volte la separazione in due sezioni distinte di Angri e di Scafati non si fosse trovata stabilita e passata in uso da oltre diciassette anni, ma quando il fatto del 1865 non è che la ripetizione del fatto del 1861, e quello del 1861 non è che la ripetizione del fatto del 1848, nel quale anno fu la cosa ripetuta per ben due volte; io non so in verità come il relatore ed il suo ufficio hanno potuto venire nella sentenza da essi ora propugnata.

Nè ciò è tutto, che a ben riflettervi, si scorge che la faccenda non poteva procedere altrimenti e gli elettori sia di Scafati, sia di Angri non potevano fare altrimenti da quello che fecero, cioè votare nei comuni rispettivi. Chè, siccome, malgrado mancasse il decreto reale di separazione, nondimeno l'autorità politica avendo questa volta pure comunicato il decreto di convocazione distintamente ai due comuni, autorizzò tutti, e autorità municipali, ed elettori, a sempre più perseverare nell'antico sistema di votare nei due comuni separatamente ed a ritenersi due distinte sezioni, e come tali riconosciute ed approvate dalle autorità dello Stato.

Così essendo le cose, le conclusioni dell'ufficio VI non sembranmi punto appoggiate nel vero concetto della legge.

Passiamo ora a vedere il merito della controversia, e se per avventura la divisione di fatto in due sezioni abbia esercitato efficacia di sorta circa la scelta dell'eletto, giova notare come l'onorevole relatore non ha punto detto che vi furono violenze, o che si avverarono altre irregolarità le quali potessero in modo qualunque invalidare l'elezione; nulla di tutto questo, e solo in conclusione si ha che i voti, i quali dovevano essere raccolti e sommati in un luogo, furono raccolti e som-

mati in due luoghi, e quindi che l'ufficio centrale dei presidenti delle varie sezioni si trovò composto di quattro invece di tre, e addizionò quattro cifre invece di tre, senza però che il valore delle quantità numeriche si alterasse in guisa alcuna; di modo che tanto nel primo, quanto nel secondo squittinio, essendosi sommati sempre i voti degli elettori iscritti ed intervenuti, questi, sebbene raccolti in quattro sezioni invece di tre, diedero nel doppio squittinio identici risultati, sia per ciò che riguarda l'uno, sia per ciò che concerne l'altro dei candidati. D'onde è evidente che lo scopo unico e vero della legge, cioè la libertà e la sincerità del voto degli elettori, nella specie non n'è restato in nessuna guisa offeso.

Indi non saprei comprendere come pel solo ed innocente fatto di essersi raccolti i voti in due invece che in un sol luogo potesse ciò elevarsi a motivo di nullità dell'elezione del collegio di Angri.

Vediamo ora brevemente la seconda ragione per la quale l'ufficio si è determinato a proporci l'annullamento dell'elezione in esame.

L'articolo 81 della legge elettorale non ha mai prescritto che debba nel processo verbale essere indicata la persona di colui che scrive il voto per conto dell'analfabeto. Invece evvi ordinato soltanto che debba constare nel verbale del numero degli analfabeti iscritti, e di quelli tra costoro che, votando, dovettero far scrivere da altri il nome del candidato da essi preferito. Questa è la legge, e la formalità portata da essa vedesi nel processo verbale della elezione del collegio di Angri scrupolosamente osservata. Non so davvero dove il relatore ha trovato fondato il motivo di nullità da lui affermato.

Ora non essendo la mancanza d'indicazione di chi ha scritto il voto dell'elettore analfabeto un motivo di nullità, certo non vi è ragione alcuna perchè possa dirsi nulla l'elezione in esame.

L'onorevole relatore sentiva egli medesimo la debolezza del suo argomento, allorchè ci disse che di questa seconda pretesa nullità servivasi come di un argomento morale per sempre più confortarsi nella sua opinione.

L'onorevole Cordova faceva ieri risuonare eloquentemente in quest'aula la sua voce per rammentarci come i difetti e le nullità di forma debbano valutarsi ciascun per sè stesso, non già sommarsi a fin di trarne in certa maniera, una nullità più grossa e più vera. Voglia l'onorevole relatore non uomo di legge far suo pro della dottrina ieri esposta tanto lucidamente dall'onorevole Cordova.

Ma indipendentemente da ciò l'onorevole relatore deve convenire con me, che non essendo state prescritte dalla legge le formalità da lui ricercate, il non trovarsi queste nel processo verbale di Angri non gli dà, di sicuro, diritto ad elevarle a motivo di annullamento. Per queste considerazioni spero che la Camera vorrà an-

dare nella contraria sentenza, e dichiarare regolare la elezione seguita nel collegio di Angri.

**AVITABILE, relatore.** Io veramente non comprendo come l'onorevole deputato Capone venga ad attaccare di troppa leggerezza la determinazione dell'ufficio, sostenendo che le incorse irregolarità sono cose di poco momento, e tali da non viziare l'elezione. Io in verità, o signori, non credo cosa di poco momento la violazione manifesta della legge.

Ora qui abbiamo tassativamente l'articolo 81 della legge che dice, che quando gli elettori non arrivano a 450 non si possono dividere senza uno speciale decreto sovrano.

In conseguenza mi sembra che qualunque ufficio di prefetto o di altra autorità non può nulla a fronte della legge.

La legge è uno scoglio dove si rompono tutti gli uffici dei prefetti e dei ministri.

Quando la legge vuole che l'ufficio centrale sia eletto da tutti i 260 elettori, un prefetto non può diversamente ordinare senza violare la legge.

Rispondo poi all'onorevole Capone in quanto agli esempi che egli ha adottati che l'ufficio VI non può in essi riconoscere l'identità, ed in quanto ai documenti che non può ritenerli, quando non li ha avuti sott'occhio, ed invero io non so come l'onorevole Capone non abbia creduto necessario di presentarli alla segreteria...

**CAPONE.** Domando la parola.

**AVITABILE, relatore...** ovvero all'ufficio, e venga ora a parlare di documenti nella Camera senza avere neanche l'amabilità di leggerli, onde il relatore a nome dell'ufficio avesse l'agio di rispondere convenientemente.

La Camera certo non potrà decidere in controsenso dell'ufficio sopra documenti che non vennero presentati alla segreteria, nè tenuti presenti e discussi dall'ufficio.

In conseguenza qualora la Camera andasse all'idea di non accogliere le conclusioni dell'ufficio, io domando che i documenti citati dall'onorevole Capone siano prima inviati all'ufficio, onde questo li discuta, e poi la Camera ritorni su questa elezione; poichè a me sembra sufficientemente grave il caso che si possa prendere una determinazione sul semplice annunzio di questi documenti.

Ma l'ufficio, signori (e questo non l'aveva accennato perchè non credeva che se ne dovesse fare questione) l'ufficio ha avuto ragione di voler sapere il perchè gli elettori di Scafati si vollero dividere da quelli di Angri. E questa ragione la trovò in una protesta dell'ufficio elettorale centrale, vale a dire che nella sezione di Scafati ci erano moltissimi esteri; e sapete che cosa dice la protesta? Dice che questi esteri residenti a Scafati presero parte alla votazione.

Che cosa risulta dai verbali? Risulta che gli elettori che ciascuna sezione partitamente designa, non sono ugualmente annotati nel verbale della sezione centrale,

poichè in questo verbale stanno indicati 480 elettori circa, mentre dall'ammontare di tutte le singole frazioni figurano 665.

Ora dunque se l'ufficio trova una certa ragione a dubitare per la quale probabilmente questi elettori di Scafati si vollero staccar da quelli di Angri, non credo che possano influire i casi antecedenti anche quando fossero identici; il che io nego specialmente quando si tratta di una elezione molto contrastata, in cui tra l'uno e l'altro candidato non vi fu che la differenza di pochi voti, e nella quale concorsero tutte le precitate circostanze. Ma, ripeto, quello che è certo si è, che l'ufficio centrale fu eletto col concorso di 124 elettori, mentre la legge voleva che venisse costituito dal voto di 261. Or dunque, se voi ritenete valida la votazione fatta in Angri, non potete tenere mai valida la costituzione dell'ufficio centrale, perchè la legge voleva che nell'ufficio centrale concorressero tutti gli elettori.

**FOSSA.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**FOSSA.** Pregherei l'onorevole relatore a volermi, nella sua gentilezza, dire se, supposti dichiarati nulli i voti di coloro che votarono nella sezione di Scafati, il risultato definitivo dell'elezione sarebbe in qualche modo variato: credo che questa sia l'unica indagine a farsi, e che unicamente da ciò debba dipendere il giudizio della Camera intorno alla validità ed alla invalidazione della elezione di cui si tratta.

**AVITABILE, relatore.** Perdoni; senza tenere conto dei 145 a favore di nessuno?

**FOSSA.** A favore di nessuno.

**AVITABILE, relatore.** Senza tenerne conto a favore di nessuno il risultato non varia, anzi debbo dire che a prima vista era sembrato che questo risultato variava; ma io avendo fatte più accurate indagini ho rilevato che il risultato non varia, sia ritenendo nulli i voti della sezione di Scafati sola, sia ritenendo nulli i voti delle sezioni d'Angri e Scafati.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole De Blasiis.

**DE BLASIS.** Io aveva chiesta la parola appunto per fare la stessa interrogazione che ha mosso l'onorevole Fossa, dappoichè pare a me che la questione possa essere ridotta a questo:

È valida oppure no la votazione che ha fatto la sezione di Scafati dividendosi da quella d'Angri, unitamente alla quale avrebbe dovuto votare?

Secondo me la questione non può mettersi in dubbio, e la questione cade solamente su questo: io non voglio decidere, ma per un momento riteniamo che Scafati non avesse il diritto di votare separatamente da Angri, poichè veramente l'ufficio della sezione, secondo la legge, è stabilito in Angri, non essendosi presentati gli elettori di Scafati ad Angri, non è già che possano invalidare l'operazione che si è fatta ad Angri. Tutto quello che si è fatto ad Angri si è fatto regolarmente, diceva l'onorevole relatore, ma per costituire quell'ufficio cen-

trale dovevano concorrere 200 e tanti elettori e non 145; e nessuno può costringere questi elettori ad andarci per forza. Se quelli di Scafati non ci sono voluti andare, l'ufficio di Angri si è regolarmente costituito coi soli elettori d'Angri.

Se dunque noi riteniamo che la costituzione dell'ufficio d'Angri è valida, che tutto il dubbio cade sulla sezione di Scafati, annulliamo il risultato della votazione di Scafati, e vediamo qual risultato ne deriva. Se il risultato, come ha confessato l'onorevole relatore, è sempre lo stesso, vale a dire che sempre ne risulti la prima volta il ballottaggio fra Abbignenti e Pisacane, la seconda volta, la prevalenza di Abbignenti su Pisacane, mi pare che tutto il corredo delle ragioni che l'onorevole relatore ha voluto portare contro l'elezione, cada immediatamente in faccia a questa semplice osservazione, parmi che debba farsi ciò che la Camera ha fatto per tutte le elezioni, vale a dire che non si debba entrare nell'eccezione di massima di vedere se la votazione di Scafati è valida, oppure no. È inutile impiegare il nostro tempo in quest'esame, poichè il risultato è sempre lo stesso.

**FOSSA.** Io aveva chiesta la parola per oppormi alle conclusioni dell'ufficio collo stesso ordine d'idee state esposte dall'onorevole preopinante; anzi per presentare alla attenzione della Camera le stesse osservazioni. Per non cadere in ripetizioni, mi limiterò adunque a dichiarare che voterò contro la proposta dell'invalidazione, ed a manifestare la principale delle ragioni che a mio avviso sono di ostacolo all'accettazione di dette conclusioni.

Ometterò di tener conto di quanto l'onorevole relatore ha detto in ordine agli analfabeti che presero parte alla votazione. La legge elettorale acconsentì ad una eccezione a riguardo degli analfabeti che si trovavano iscritti prima della promulgazione della medesima. Ad ogni modo le liste elettorali, quando sono regolarmente e definitivamente decretate, acquistano il valore legale di cosa giudicata, e non è più lecito nè agli uffici delle sezioni, nè alla Camera, di entrare nel merito delle iscrizioni. L'elettore che trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino deve chiedere all'ufficio di essere ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; ma non è necessario che nel verbale sia fatta menzione della persona che egli ha prescelto.

Dirò piuttosto come sia certo che tutti gli elettori di un mandamento, quando non sia altrimenti disposto dal decreto di convocazione, debbono riunirsi e votare nel capoluogo del mandamento stesso. Intorno a ciò non vi può essere dubbio, non vi può essere discussione. L'articolo 66 della legge elettorale non lascia luogo a dubbie interpretazioni. La questione debb'essere posta in altri termini. Se gli elettori di una frazione del mandamento di uno o più comuni si reputano autorizzati a costituirsi in sotto-sezione e di loro arbitrio depositano i loro voti; se essi insomma ri-

cusano di portarsi a votare all'urna dalla legge loro designata, è indubitato che operano contro la legge ed inutilmente, non potendo gli elettori convocarsi in luogo diverso da quello dalla legge prescritto.

Ma questo loro fatto potrà forse invalidare l'operato degli elettori delle altre frazioni del mandamento, delle altre sezioni del collegio; di quegli elettori che hanno esercitato un diritto loro assicurato inviolabilmente dalla legge, e lo hanno esercitato nei modi dalla legge voluti, onde potesse risulturne l'effetto? Ebbene, o signori, io penso che le operazioni elettorali separatamente fatte dagli elettori di uno o più comuni sieno nulle; ritengo però che la nullità si arresti a dette operazioni, che non si estenda a colpire le votazioni delle altre sezioni del mandamento, e molto meno quelle delle altre sezioni del collegio. Il sistema opposto condurrebbe alla strana conseguenza di estendere gli effetti della negligenza, della colpa e dell'arbitrio oltre la causa; darebbe un'arme potente alle minoranze per imporre alle maggioranze: porgerebbe facili mezzi ai brogli ed agli intrighi nelle agitazioni elettorali.

Il caso non è nuovo, la Camera ebbe già a pronunziarsi sulla questione nello stesso senso da me ora sostenuto nel 1860 in occasione della approvazione dell'elezione fatta dal collegio di Comacchio. (Atti della Cam. elett., 6 aprile 1860.)

L'onorevole relatore metteva innanzi due obiezioni: che gli elettori di Scafati non sieno concorsi alla formazione dell'ufficio centrale; che convalidando l'elezione si verrebbe a dire agli elettori di ciascun comune che loro è lecito di costituirsi in opposizione alla legge impunemente in altrettante sezioni.

Queste obiezioni non mi sembrano abbastanza serie: se detti elettori non presero parte alla costituzione dell'ufficio centrale, a chi debbono essi imputarne la causa? Certamente non agli altri elettori, e stanno anche, per quanto riflette la costituzione dell'ufficio, le ragioni che ho precedentemente svolte. Se gli elettori di un comune si faranno lecito di riunirsi e votare in luogo separato e diverso da quello del capoluogo della sezione, eglino troveranno nella nullità delle operazioni da essi fatte la sanzione penale.

Non vorrei abusare della benevola attenzione della Camera. Solo dirò ancora che mi conferma nell'opinione che debba approvarsi l'elezione del signor Abbignenti, la considerazione della circostanza sulla quale ho ottenuto dalla cortesia del relatore gli opportuni schiarimenti, che, cioè, anche dichiarate nulle le separate operazioni elettorali seguite in Scafati, non pertanto ne venga ad essere variato il risultato definitivo delle altre votazioni che ebbero luogo nel collegio.

La Camera ha più volte deciso che la nullità della votazione di una delle sezioni di cui si compone il collegio, quando il numero degli elettori di quella sezione non fosse tale da spostare la maggioranza, non può

invalidare l'elezione fatta da altre sezioni. Non citerò gli atti della cessata Legislatura. Ricorderò invece, fra le altre, le elezioni degli onorevoli Grattoni e Griffini che questa Camera ha approvate in due delle ultime sue tornate.

**AVITABILE, relatore.** Rispondo agli onorevoli Capone, De Blasiis ed all'onorevole preopinante. Questa, o signori, è una questione di fatto, non di diritto. L'ufficio comprendeva benissimo che se per colpa degli elettori di Scafati le operazioni avevano proceduto irregolarmente in quella sezione non potrebbe esservi luogo ad annullamento, ma le operazioni erano irregolarmente procedute per determinata volontà di tutti gli elettori della sezione d'Angri. Chiusa la votazione, riconoscevasi dall'ufficio centrale elettorale che gli elettori iscritti componenti la sezione erano in numero di 124 e che erano intervenuti 103.

Oro io domando: se i 117 elettori che intervennero a Scafati fossero intervenuti ad Angri, potevano votare? Certo che no, perchè gl'iscritti in Angri figuravano 124. La prima irregolarità quindi l'ha commessa l'ufficio centrale di Angri, che doveva tener presente che quella sezione era composta di 264 elettori e non di 124. L'ufficio di Angri si sarebbe trovato nella legalità soltanto quando, non tenuto conto della suddivisione di Scafati, avesse ritenuto che quella sezione era formata di 269 elettori, e chiamava tutti nell'appello nominale.

Ma sapete, o signori, l'inconveniente che risulta da tale condotta della sezione di Angri? L'inconveniente gravissimo ch'essa impedì di poter andare a votare in Angri a quelli che appartenevano a Scafati, nel mentre la legge voleva espressamente che ivi avessero votato, come possiamo noi ritenere che nessuno degli elettori di Scafati si sarebbe presentato per votare in Angri? Che cosa sappiamo noi che quelli che non si sono presentati a Scafati non si sarebbero presentati in Angri?

La sezione di Angri ha agito illegalmente privando gli elettori del diritto che la legge loro dava, ed in conseguenza non può annullarsi la sola frazione di Scafati, ma tutte e due, ed annullandosi tutte e due è impossibile poter ritenere valida l'elezione, poichè è nulla la costituzione dell'ufficio centrale, anzi non può esistere nè ufficio centrale, nè proclamazione di deputato; quindi io ripeto che la Camera non dia il tristo esempio di passare sopra a tale flagrante violazione della legge, poichè io sono sicuro che, se la Camera convalida questa elezione, tutti gli elettori dei piccoli paesi con tale precedente lederebbero la legge per non avere il fastidio di recarsi alle località dalla stessa stabilite.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Chi può con una parola risolvere questa questione è il ministro dell'interno. Può darsi che l'equivo-  
co sia nostro, perchè abbiamo lasciato che le sezioni si costituissero per decreto.

Ora, se non erro, vi fu un tempo in cui il Governo aveva delegato questa facoltà ai prefetti. È vero però che con successiva circolare il ministro, e faceva benissimo, la richiamava a sè.

Ma io domando: se non è intervenuto un qualche atto del prefetto, come mai le autorità governative lasciarono che si convocasse la sezione in due luoghi differenti? Senza dubbio videro gli avvisi di convocazione, perchè non si opposero?

So che in un'altra provincia vi fu un caso consimile; ma ivi si telegrafò subito al ministro per sottoporgli il caso ed ottenere il decreto necessario: ignoro se fosse spedito, ma intanto il fatto mi prova che l'autorità di creare nuove sezioni era tolta ai prefetti.

Per conseguenza, se non vi è un decreto governativo, io credo che questa elezione è veramente nulla.

Ma vi era in questa circostanza anche un'altra causa di nullità. Mi dispiace che si stabiliscano precedenti i quali poi vengono nel seguito invocati. In questa stessa tornata in tre elezioni, a mio avviso, con molta leggerezza si passò sopra il disposto dell'articolo che riguarda gli analfabeti. Mi spiace massimamente la dottrina messa testè in campo dall'onorevole Minghetti. Parmi che l'argomento meriti molta ponderazione.

La legge ha voluto eccitare i cittadini ad imparare a leggere: essa, non volendo che durasse per lungo tempo lo stato eccezionale di alcune provincie in fatto di elezioni, che cosa ha fatto? Accettò per ora queste condizioni eccezionali: coloro che oggi non sanno scrivere, potranno votare, ma in avvenire gli analfabeti non saranno più ammessi al voto.

Ora noi vediamo tutti i giorni che molti analfabeti hanno preso parte alla votazione, e gli uffici della Camera non si sono presi l'incarico di domandare la lista degli analfabeti che erano iscritti al tempo della promulgazione della legge elettorale. A me pare che questa disposizione della legge sia stata calpestata, e noi ne autorizziamo la violazione, considerando valido il voto degli analfabeti, senza esaminare se essi erano iscritti nelle liste al tempo della promulgazione della legge.

Che cosa dovevano fare gli uffici della Camera giacchè gli uffici elettorali avevano mancato al loro dovere? Dovevano domandare la lista degli analfabeti iscritti al tempo della promulgazione della legge, ed esaminare se se n'erano introdotti dei nuovi, ed in questo caso dovevano dichiarare nullo il loro voto.

Se noi autorizziamo l'iscrizione di nuovi analfabeti, noi non otterremo mai il beneficio che la legge si è proposto, quello cioè di mettere tutti i collegi elettorali nella stessa condizione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro per l'interno.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Il prefetto non diede e non

poteva dare nessuna disposizione per creare nuove sezioni, e nessun decreto reale fu emanato per creare quella di cui si discorre. Che se l'atto di convocazione de' collegielettorali fu comunicato ai diversi municipi ciò torna a lode del prefetto. Ma questa comunicazione non poteva creare di certo nuove sezioni. Essa, attese le infelici passioni cui accennava l'onorevole Capone, fu un atto di lodevole preveggenza diretto ad assicurare i diritti di tutti.

Però la circoscrizione restar doveva tale quale era stabilita, e se in appresso avvennero abusi e irregolarità, di essi non puossi in nessuna maniera attribuirsi la responsabilità ai funzionari del Governo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris ha la parola.

**SALARIS.** Le conclusioni dell'onorevole Avitabile furono finora combattute; tuttavolta a me sembrano giuste, e fondate nello spirito della legge.

Noi apprendemmo dal di lui rapporto come un comune a vece di votare nel capoluogo della sezione elettorale, siasi fatto lecito staccarsene, e costituire una sezione a parte, votando nel comune medesimo. Evidentemente fu commessa una violazione di legge, la quale prescrive che ogni mandamento costituisca una sezione, la quale potrà sola dividersi in due sezioni solo quando il numero della legge indicato ciò esiga.

Ora questo numero mancava affatto nel caso di cui è questione, e per ciò stesso è manifesta la votazione della legge.

Nè le parole del signor ministro per l'interno possono esimere da una colpevole acquiescenza l'autorità politica locale; perocchè il fatto è inescusabile, e tanto più inescusabile, in quanto che non solo si produsse il giorno 22 ottobre, ma si rinnovò il giorno 29 di detto mese per la votazione del ballottaggio.

In effetto, compiutasi illegalmente una riunione elettorale in un comune il giorno 22 ottobre, niuno potrà negare, e molto meno il signor ministro dell'interno, ch'era dovere dell'autorità politica richiamare gli elettori di quel comune alla osservanza della legge, e far loro intendere, che essi doveano accorrere al capoluogo della sezione per riporre i suffragi nell'urna elettorale.

Ripeto: la violazione della legge è di tale evidenza, che non fu punto contrastata dagli onorevoli oppositori. Se non che per essi codesta violazione non renderebbe nulla la elezione. Essi ci dicono: ritenuti nulli i voti di quel comune, che non votò nel capoluogo della sezione, e se, non tenuto conto di quei voti, il risultato non ne sarà variato, convalidate la elezione.

Anzitutto non comprendo al caso presente l'applicazione di questa teoria, dappoichè se il comune di Scafati non volle recarsi al capoluogo a votare, il capoluogo lo respinse dalla sua riunione, non tenendo conto degli elettori iscritti nella lista di quel comune, per guisa che da ambi i comuni la violazione della legge può dirsi commessa. E se così è la cosa, non comprendo perchè non si debba tener conto de' voti del comune

di Scafati, e si debbano invece ritenere validi i voti del capoluogo.

S'invocano i precedenti della Camera; ma io credo che mai siasi adottato codesto sistema; e ritengo anzi che la enunciata teoria non sia a questo caso applicabile.

La ragione persuade che la votazione avvenuta in questa sezione è nulla sì nell'una che nell'altra località, e non solamente nel comune secondario, come dagli oppositori si pretenderebbe.

Ora, annullandosi tutti i voti della intera sezione, i risultamenti sarebbero diversi, la maggioranza de' voti rimarrebbe spostata, e nulla quindi la elezione.

E ciò pure ammettendo la teoria degli onorevoli oppositori.

Ma codesta teoria, la quale in ultima analisi tenderebbe a privare un numero di elettori del loro diritto di suffragio, fu solamente ammessa dalla Camera, alloraquando a codesti elettori può essere imputabile una colpa; ma nel caso concreto possono dirsi colpevoli quegli elettori che accorsero là, ove dall'autorità furono chiamati, ed in buona fede deposero in un'urna il loro voto? Io credo che la Camera non li riterrà colpevoli, e per ciò stesso riterrà inapplicabile la sovraddetta teoria.

Nè per me è di poco momento la ragione svolta dall'onorevole relatore, il quale affermava che pure la votazione seguita nel capoluogo della sezione deve ritenersi nulla. Spingete infatti fino all'ultima sua conseguenza ciò ch'egli diceva, che l'ufficio elettorale del capoluogo della sezione non fu formato che dagli elettori del solo capoluogo, respinti gli elettori dell'altro comune, e voi avrete un atto di non lieve importanza viziato, un atto che non può presentare quella morale guarentigia necessaria nelle operazioni elettorali.

A dir corto, questa elezione è essenzialmente viziata alloraquando la violazione della legge è di una evidenza, che maggiore non potrebbe deplorarsi.

Signori, io non credo che facendo subire alla legge elettorale strane interpretazioni noi potremo in avvenire conservare un prestigio alla legge medesima. Le violazioni sono violazioni, e le speciose teorie non saranno mai capaci a farle addimandare « scrupolosa osservanza di legge. »

Applichiamo esattamente la legge, affinchè gli uffizi de' collegi elettorali apprendano che le forme prescritte non si possono impunemente violare.

Senza dubbio questa elezione è sostanzialmente viziata; le conclusioni per l'annullamento sono abbastanza fondate, e la Camera, io spero, voterà l'annullamento di questa elezione.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Farò osservare all'onorevole preopinante che se l'autorità governativa, una volta avvenuta la prima votazione, avesse preteso di decidere della validità di essa, avrebbe senza dubbio invaso la prerogativa della Camera; perciocchè giudice



delle elezioni e di tutto ciò che ad esse si riferisce non è già il Governo, ma solo la Camera.

Non bisogna confondere gli atti che preparano le elezioni, colle elezioni e col giudizio intorno ad esse.

Nel sistema dell'onorevole preopinante si darebbe al potere esecutivo la facoltà di annullare l'operato di uffici elettorali, e se mai si entrasse in questo sistema, contrario alla lettera ed allo spirito della legge ed alle tradizioni parlamentari, non se ne potrebbero prevedere le ultime conseguenze.

Bene quindi si appose l'autorità governativa della provincia di Salerno quando, visto il procedere degli elettori di Scafati, si limitò, pur condannandolo, solo di segnalarlo al Ministero.

Ora la Camera è informata di tutte le circostanze che accompagnarono questa elezione, e può di conseguenza, nella pienezza delle sue facoltà, convenientemente giudicarla.

Per parte mia non esito a dire che avrei disapprovato l'autorità locale se avesse agito diversamente.

**CAPONE.** Sarò brevissimo. Sono grato all'onorevole ministro per lo interno di aver appoggiato colla sua autorevole parola le osservazioni da me fatte, vale a dire che i comuni di Scafati e di Angri ebbero realmente distinta comunicazione del decreto di convocazione.

Ora, una volta che l'autorità comunicò distintamente ai due municipi il decreto di convocazione del collegio elettorale, una volta che questa comunicazione non faceva altro che ripetere ciò che erasi fatto nel 1861 (nella quale occasione, mi giova ripeterlo all'onorevole Mellana, la Camera non fece nessunissima osservazione e convalidò la elezione quantunque fatta nello stesso modo che ora); una volta che l'autorità antecedente del 1861 non faceva che ripetere il doppio fatto del 1848, non può dubitarsi punto che gli elettori di buona fede si recarono e furono raccolti nel comune di Scafati.

Ma l'onorevole relatore dice che per questo fatto si è impedito agli elettori di andare dove dovevano recarsi.

L'onorevole relatore che conosce quei luoghi, per lo meno quanto li conosco io, sa perfettamente che non vi è alcuno di Scafati il quale ignori che nella legge trovasi scritto che il loro comune di Scafati è incardinato alla sezione elettorale di Angri. Nondimeno nessuno di Scafati ha mai pensato di recarsi ad Angri sia per propria avversione, sia perchè a tanto lo autorizzava i precedenti ed i fatti già da me rammentati.

In ogni modo seguiamo pure il relatore nell'ordine delle sue idee, e ci dica chi mai impedi, o poteva comunque impedire a coloro che volevano da Scafati recarsi in Angri di andarvi? Ove tanto fosse avvenuto, allora l'onorevole relatore potrebbe forse mantenere il suo ragionamento. Senonchè neanche in questo caso lo potrebbe davvero mantenere, giacchè questo porterebbe tutto al più ad ammettere la nullità di quanto

fu fatto nella sezione di Scafati, ma non mai porterebbe l'annullamento di ciò che si fece nella sezione di Angri.

Ma senza che io mi dilunghi, giacchè vedo che la Camera è impaziente di andare ai voti, ricorderò soltanto all'onorevole relatore, poichè egli medesimo ha già votato la massima, e all'onorevole Mellana, che se ne fece propugnatore, come abbiamo noi già più volte ammesso che la nullità incorsa in una sezione, non viziassero menomamente il fatto delle altre sezioni elettorali. Or l'onorevole relatore avendo detto nettamente che, anche annullati tutti interi i voti di Scafati e di Angri, il risultato resta precisamente lo stesso, non so perchè questa regola, la quale ha fatto convalidar la elezione del Griffini, del Caccioppo, del Bartolucci ed altri, oggi non debba valere a favore dell'onorevole Abbignenti. Il relatore, il quale sente il peso di queste ragioni, si è piaciuto accampare altre difficoltà in sostegno della sua tesi favorita.

Vediamole pure quali sono queste pretese irregolarità. Dapprima egli dice che a Scafati vi sono molti esteri e che furono ammessi a votare. Però l'onorevole relatore medesimo sa che questi esteri colà domiciliati vi sono stabiliti da gran tempo, e sono cittadini naturalizzati. Sa che costoro sono iscritti nelle liste, e dappoichè le liste legalmente approvate diventarono cosa giudicata, chi ha il diritto di riformarle? L'onorevole relatore medesimo ha sostenuto già ripetutamente questa teorica in occasione di altra elezione, non so perchè voglia ora cangiare opinione. Forse perchè si tratta della elezione di Filippo Abbignenti a deputato?

**AVITABILE, relatore.** Non era lo stesso caso.

**CAPONE.** L'onorevole relatore torna a parlare degli analfabeti, e vedo con sorpresa che l'onorevole Mellana, impuntato su questa parola *analfabeta*, sorse ad appoggiarlo senza badare punto alla differenza del caso a mano ed a proposito di che qui si è parlato d'analfabeti. Qui non si tratta di vedere se siano stati bene o male ammessi a votare alcuni analfabeti, giacchè essi lo furono di diritto, perchè debitamente iscritti nelle liste.

Il relatore ne discorre solamente per mettere in mezzo certe pretese irregolarità e certe immaginarie nullità del processo verbale, le quali nessuna legge al mondo ha mai sanzionate. Non so quindi comprendere che cosa abbia a fare nella nostra specie l'osservazione dell'onorevole Mellana contro l'ammissione al voto degli analfabeti. All'onorevole Avitabile poi ripeto che quanto egli pretende non trovasi prescritto dalla legge. L'articolo 81 dice solo che debba essere fatta menzione nel processo verbale degli analfabeti che sono ammessi a votare nel modo eccezionale prescritto dalla legge, ma non dice punto che debba notarsi nel verbale colui che scrive il voto invece dell'analfabeta.

Il relatore si piace aggiungere sottilmente che non



essendosi questo indicato, si può dedurre che colui il quale scrisse il voto per l'analfabeta non era egli medesimo elettore.

Ma la è questa una gratuita asserzione dell'onorevole relatore. Io credo invece, e la presunzione legale sta per me, che chi si trova nella sala di un collegio elettorale, non vi si può trovare altrimenti, se non come elettore ed in virtù della scheda di ammissione, la quale insiememente lo dichiara elettore.

Il modo come fu scritto il voto degli analfabeti è un fatto che risulta dal processo verbale, ed a fronte di esso tutte le sottili ma gratuite supposizioni dell'onorevole relatore perdono compiutamente di efficacia.

Da ultimo, signori, non obbliate che la sezione di Scafati di buona fede ha votato in quel luogo, perchè sempre in tutte le elezioni precedenti aveva votato nel medesimo. Di più, sia che quegli elettori avessero votato in quel luogo, sia che avessero votato ad Angri, il risultato della votazione sarebbe sempre stato lo stesso. E ciò tanto se si voglia tener conto dei loro voti, come se vogliansi annullare. Ciò essendo, non saprei comprender da vero perchè si avesse da venir all'annullamento di una elezione nella quale non si vede violato nè il diritto di alcun elettore, nè il diritto di coloro che avevano probabilità di essere eletti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Quelli che sono d'avviso doversi annullare l'elezione del collegio di Angri nella persona del signor Abbignenti Filippo, si alzino.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è annullata.)

**L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE È FISSATA A MERCOLEDÌ VENTURO.**

**PISSAVINI.** Domando la parola per una mozione.

Non ho tenuto conto del numero delle elezioni oggi riferite alla Camera, ma da un documento ufficiale che ho sott'occhio risulta che le elezioni convalidate ascen-

dono a 368, le annullate a 21, quelle che sono sottoposte ad inchiesta a 5, e che 49 sono quelle che rimangono ad esaminarsi, non tenendo conto di quelle che furono verificate quest'oggi.

A mio avviso quindi non vi sarebbe più materia a trattarsi che per due o tutto al più per tre giorni. D'altra parte essendovi in Parlamento un numero di deputati assai superiore alla maggioranza, la cui elezione venne già convalidata, sarebbe opportuno, a parer mio, di determinare il giorno in cui la Camera intende di addivenire alla nomina definitiva del Seggio presidenziale.

Dirò brevemente le ragioni di questa mia proposta. La Camera non ignora quanta importanza si annetta a quest'atto, e come esso si consideri il primo atto politico d'un Parlamento. Onde molti deputati, la cui elezione fu bensì convalidata dalla Camera, ma che non hanno ancora fatto atto di presenza materiale al medesimo, possano essere preventivamente avvertiti che la nomina del Seggio presidenziale avrà luogo nel giorno che sarà determinato dalla Camera, proporrei che essa deliberasse di fissare per la formazione del Seggio presidenziale il giorno di mercoledì prossimo.

**PRESIDENTE.** Se la Camera non fa opposizione, fissiamo a mercoledì prossimo l'elezione del presidente.

**BOGGIO ed altri.** Martedì!

**PRESIDENTE.** Si domanda martedì: non ho alcuna difficoltà...

*Voci.* No! mercoledì, (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera.

Quelli che intendono che l'elezione del presidente abbia luogo mercoledì, si alzino.

(La Camera delibera affermativamente.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Seguito della verifica delle elezioni.